

SCACCHITALIA – Anno VI - N. 1 –2000
Gennaio - Marzo 2000

Hanno collaborato: Lanfranco Bombelli, Mario Leoncini, Pierluigi Passerotti,

Sommario

Editoriale

Attualità Federale:

- I nuovi titolati
- La pubblicazione delle graduatorie
- Archiviato il caso Fabiano
- Confermato il primo Campionato Europeo a Saint Vincent
- A Torino la Semifinale del Campionato Italiano (18-25/6)
- Ad Omegna il Campionato Italiano Semilampo (11/6)
- A Montecatini Corso per Arbitri
- Varati gli stages di allenamento 2000
- Aggiornamenti Internet

DELIBERAZIONI DEL C.F. DELL'11-12 MARZO 2000:

Assemblea Nazionale 2000

Pre-consuntivo 1999

Attività Internazionale

- Gli italiani al Campionato Europeo
- Ortega e Zlochevskij chiedono il trasferimento alla F.S.I.

Campionati Nazionali 2000

- Finali Campionato Italiano a Squadre
- Campionato Italiano Giovanile 20
- Campionato Italiano Assoluto

Commissariato il Comitato Regionale del Lazio

Regolamenti:

- Regolamento Organico Federale
- Regolamento Arbitrale
- Antidoping
- "Io non rischio la salute"

Scacchitalia

Promozione a favore dei nuovi Circoli

Disposizioni tecniche:

- Campionati Sociali Open

Stage di allenamento 2000

Varie:

- Avanzata richiesta al CONI per Corsi Formatori e Istruttori Giovanili 2000
- Prima quota contributi ai Comitati Regionali
- 80° anniversario della fondazione della F.S.I.
- Polizze Assicurative
- Tabella Tasse e Ammende e Tabella Rimborsi Spese per pratiche federali

NORME TECNICHE. Interpretazioni Ufficiali.

Calendario ufficiale FSI 2000

- Campionati Nazionali
- Assemblee, riunioni e stage
- Competizioni internazionali con partecipazione italiana
- Festival e Tornei Internazionali Open

EDITORIALE

La Federazione Scacchistica Italiana si trova di nuovo di fronte ad una serie di scadenze importanti e pressanti. In primo luogo deve provvedere all'approvazione delle modifiche statutarie richieste dal decreto Melandri e dal nuovo statuto CONI, ratificato definitivamente dal Consiglio Nazionale dello stesso il 26 marzo scorso.

Detta approvazione, in sede di Assemblea Straordinaria e successivamente almeno in sede CONI (oltre che in sede governativa, essendo Ente Morale), dovrebbe avvenire entro 180 giorni da tale data (cioè presumibilmente entro il 26 settembre p.v.) e ciò consentirebbe alla F.S.I. di indire successivamente le elezioni con le nuove regole statutarie e di avanzare contestualmente richiesta al CONI per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale. Naturalmente in un periodo convulso come questo, in ambito CONI, non è dato sapere quale esito riceverà tale richiesta.

In ogni caso la F.S.I. per mantenere almeno la qualifica di Disciplina Sportiva Associata dovrà provvedere al massimo entro un anno da detta data alle modifiche statutarie di cui sopra ed alle elezioni con le nuove regole.

Proprio a tal fine è stata indetta per l'11 giugno (seconda convocazione) l'Assemblea Nazionale a Milano sia in sede Ordinaria (per l'approvazione dei bilanci e della relazione tecnico-morale e finanziaria) che in sede Straordinaria (per le modifiche statutarie richieste dal CONI e per quelle imposte dalle disposizioni fiscali – del 1997 e successive -in materia di Enti non profit).

Naturalmente per poter svolgere in modo ordinato l'Assemblea (ivi compresa la comunicazione analitica alle Società, entro i termini statutariamente prescritti per le Assemblee Straordinarie, delle modifiche statutarie proposte) e per il normale funzionamento federale è necessario disporre di apposite norme regolamentari conformi allo statuto ultimamente entrato in vigore.

Ecco perché la presidenza della FSI, non avendo ricevuto assicurazione di una rapida approvazione da parte del CONI (a causa dei molteplici ed urgenti adempimenti legali allo stesso richiesti in conseguenza del decreto Melandri) del testo del Regolamento Organico ultimamente inviato e modificato in base alle loro osservazioni, ha disposto con provvedimento d'urgenza l'immediata pubblicazione ed entrata in vigore di tale testo. Ciò in considerazione anche del fatto che in ogni caso tale Regolamento è pur sempre provvisorio, in quanto, a parte le eventuali ulteriori modifiche che ci venissero in seguito suggerite dal CONI, sarà comunque necessario adeguare lo stesso alle nuove disposizioni statutarie non appena il nuovo Statuto sarà approvato.

In conseguenza di ciò è stato predisposto con tutta urgenza il presente numero dell'Organo ufficiale "Scacchitalia", dedicato appunto al Regolamento in questione, per la necessaria comunicazione ufficiale del relativo testo: ad esso sono state aggiunte le decisioni assunte nell'ultimo Consiglio Federale.

La Federazione, oltre a segnalare che il CONI di Milano ha dato ultimamente il suo assenso per lo svolgimento dell'Assemblea dell'11 giugno presso la sua sede di Via Piranesi (sala A), precisa altresì quanto segue:

- entro i termini prescritti per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria verrà inviato alle Società l'avviso di convocazione della stessa, unitamente agli allegati previsti. Tale avviso conterrà anche l'indicazione della sola indizione della concomitante Parte Straordinaria;
- successivamente, non appena si sarà riusciti a concordare con il CONI il testo delle modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea - purché ciò avvenga entro i termini previsti dallo statuto -, verrà inviato un ulteriore avviso di convocazione per la Parte Straordinaria, corredato delle modifiche proposte;
- qualora ciò non fosse possibile, l'Assemblea Straordinaria verrà annullata e ne verrà indetta una nuova per l'autunno. Ci si augura, ovviamente, che ciò non risulti necessario.

Si comunica infine che la presidenza FSI ha stabilito di proporre al prossimo C.F. la convocazione della Conferenza Nazionale dei Comitati Regionali del 2000 per il pomeriggio del 10 giugno (giorno antecedente l'Assemblea), a Milano, stessa sede.

ATTUALITA' FEDERALE

I NUOVI TITOLATI

Riassumiamo brevemente gli eventi dopo la pubblicazione delle graduatorie al 1° gennaio 2000.

Il primo, e per ora l'unico, Maestro FSI che consegue il titolo dopo l'indurimento delle normative è Piero Bontempi di Ancona, venticinque anni. Complimenti.

Nel campo dei titoli FIDE, non è stata ancora recepita la domanda per il titolo di Maestro Fide ad Alexandro Everet di Cremona, che ne ha largamente diritto. La domanda sarà ripetuta, contestualmente ad altre tre: Giuseppe Fabiano di Catania, Fabrizio Molina di Torino, Edoardo Vancini di Bologna.

Sarà inoltrata la domanda per il titolo di Maestro Internazionale al padovano Carlo Rossi, che supera ampiamente i 2400 punti Elo Fide considerando il torneo di Padova: la pratica dovrebbe comunque essere esaminata al prossimo congresso della federazione internazionale programmato a Istanbul in autunno.

LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il 2 gennaio il sito Internet federale ha pubblicato la graduatoria Elo Fsi, il 7 gennaio la graduatoria Elo Fide. Ciò ad uso degli arbitri di tornei dei primi giorni dell'anno. Nei giorni scorsi le pagine sono state aggiornate con la versione che comparirà sul bollettino ufficiale Scacchitalia.

Le graduatorie sono in linea in due formati: solo testo e consultazione con programma incluso. Sono poi in linea le graduatorie speciali, le istruzioni e l'elenco dei tornei registrati. D'ora innanzi quindi ogni reclamo dovrà essere sporto in forma individuale. L'evasione è garantita in pochi giorni. Non si darà corso a reclami troppo generici o formulati con sola comunicazione telefonica: il giocatore o chi per lui può valersi della posta o del telefax o della posta elettronica.

ARCHIVIATO IL CASO FABIANO

In data 24 gennaio, la segreteria della Fsi ha preso contatto con il Coordinamento Antidoping del Coni, dal quale ha appreso telefonicamente dell'avvenuta archiviazione del caso Giuseppe Fabiano.

Pertanto la sospensione dello stesso dall'attività agonistica è da ritenersi revocata, anche se la Fsi rimane in attesa degli atti ufficiali, a tutt'oggi non pervenuti.

Per i non addetti ai lavori rammentiamo che il Maestro Giuseppe Fabiano era stato deferito agli organi competenti a seguito degli esami al torneo internazionale di Porto San Giorgio, nell'agosto 99.

La Fsi esprime la sua soddisfazione per la soluzione favorevole del caso.

FSI-Ufficio Stampa
Lanfranco Bombelli

CONFERMATO IL PRIMO CAMPIONATO EUROPEO A SAINT-VINCENT

Partita la macchina organizzativa del primo Campionato europeo individuale, confermato a Saint-Vincent in Valle d'Aosta, dal 3 al 14 luglio 2000. Nel corso del recente Open Internazionale di Saint-Vincent il presidente dell'Unione Scacchistica Europea, lo sloveno Boris Kutin, e il segretario generale della stessa, il tedesco Horst Metzinger, hanno messo a punto gli ultimi dettagli con il Comitato regionale valdostano della Fsi.

Il campionato sarà aperto a tutti. I giocatori nominati ufficialmente dalle federazioni aderenti fruiranno di condizioni più favorevoli di iscrizione e soggiorno.

Si disputeranno 11 turni di gioco con un giorno di riposo. Qualora vi siano ex aequo per il titolo seguirà il giorno 15 luglio il tie-break rapid chess.

Il campione europeo - o chi lo segue in classifica qualora egli avesse maturato altri diritti - sarà qualificato per la finale del Campionato mondiale. In verità i dirigenti dell'ECU avevano chiesto più posti, ma la proposta è stata respinta a una recente riunione del Presidential Board della FIDE.

Il monte premi complessivo ammonterà a 60.000 euro.

Le informazioni principali sono già in linea all'indirizzo <http://www.netvallee.it/scacchi> accessibile anche attraverso il link al sito della FSI.

A TORINO LA SEMIFINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO (18-25/6)

A seguito della rinuncia del Comitato regionale valdostano - dopo l'assegnazione del campionato europeo - la semifinale del Campionato italiano individuale si trasferisce a Torino, mantenendo le date programmate dal calendario federale: 18 - 25 giugno.

Organizzerà la Società Scacchistica Torinese.

Nessuna novità regolamentare rispetto agli ultimi due anni, tranne l'ammissione di chiunque si fregi del titolo di Maestro, anche se sceso sotto i minimi Elo Fsi o Fide previsti.

A OMEGNA IL CAMPIONATO ITALIANO SEMILAMPO (11/6)

Ritorna dopo qualche anno di assenza il Campionato italiano semilampo.

Sarà organizzato dal Circolo Scacchistico del Cusio a Omegna, in provincia di Verbania, il giorno 11 giugno 2000.

A MONTECATINI CORSO PER ARBITRI

Il Settore arbitrale della FSI ha organizzato un seminario di aggiornamento, a Montecatini Terme, dal 31 marzo al 2 aprile, presso l'Hotel Adua. Il Settore ha avvisato direttamente gli arbitri aventi diritto, con lettera contenente le condizioni di partecipazione.

Prestigioso il relatore: Geurt Gjissen, olandese, in ambito FIDE presidente del Rules Committee e membro del Swiss Pairing Committee.

Il seminario affronterà tre argomenti: le regole del gioco, il sistema svizzero based on rating (chiamato appunto "olandese" nel gergo arbitrale) e l'organizzazione dei tornei.

VARATI GLI STAGES ALLENAMENTO 2000

Sarà ancora una volta il Grande Maestro russo Yuri Razuvaev a condurre gli stages di allenamento per giocatori di interesse nazionale.

Il primo gruppo lavorerà dall'8 al 12 maggio e dal 15 al 18 maggio. Esso comprende: Godena, Efimov, Bellini, D'Amore, Arlandi, Belotti, Lanzani, Borgo, Mantovani, Rossi, Mariotti, Aldrovandi.

Il secondo gruppo (riservato ai giovani) comprende Costantini, Cacco, Drabke, Tomba, Pulito, Ambrosi. Lavorerà dal 12 al 14 maggio.

La sede di svolgimento sarà decisa quanto prima fra Montecatini Terme e Arvier.

AGGIORNAMENTI INTERNET

Sul sito Internet della FSI è stato aggiornato l'elenco delle Società affiliate.

L'elenco delle Società affiliate per il 2000 è aggiornato al 6 marzo ed è disponibile a video e in file zip (formato Excel) per chi preferisca scaricarlo e gestirlo.

FSI-Ufficio stampa
Lanfranco Bombelli

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE DELL'11-12 MARZO 2000

Si è tenuta sabato 11 e domenica 12, presso la sede di Milano, la riunione del Consiglio federale. Sintetizziamo qui di seguito le principali delibere e proposte.

ASSEMBLEA NAZIONALE 2000

Sarà convocata il giorno 11 giugno 2000 a Milano. Si svolgerà nella forma ordinaria per l'approvazione della relazione tecnico-morale-finanziaria del presidente, dei bilanci e di altri eventuali punti posti all'ordine del giorno.

Si svolgerà altresì nella forma straordinaria per approvare le modifiche allo statuto che saranno richieste dal Coni. Si presume che tali modifiche giungano in tempo utile da parte del Coni. Il nuovo statuto del massimo ente sportivo italiano è tuttora in corso di approvazione da parte del Ministero competente.

Quand'anche l'assemblea straordinaria dovesse slittare, quella ordinaria verrà comunque convocata.

PRE-CONSUNTIVO 1999

Il Consiglio federale ha approvato il pre-consuntivo 1999, che sarà soggetto ad un'ulteriore revisione contabile e che potrà distaccarsi di poco dal rendiconto consuntivo che sarà presentato in assemblea. La gestione 1999 chiude con un disavanzo di 10,5 milioni di lire circa: cifra da considerare alla luce di 13,2 milioni di lire di ammortamenti, già effettuati.

GLI ITALIANI AL CAMPIONATO EUROPEO

Il Consiglio federale ha designato i rappresentanti italiani ufficiali al primo Campionato europeo individuale, Saint-Vincent, 3 - 14 luglio 2000. Saranno il M.I. Fabio Bellini (campione italiano in carica) il G.M. Igor Efimov e il G.M. Michele Godena.

Ricordiamo che il Campionato europeo è aperto a tutti e che i tre nominati (o chi dovesse sostituirli per rinuncia) sono i giocatori ufficiali scelti dalla Fsi: chi altri intendesse partecipare non ha bisogno di richiedere alcuna autorizzazione.

ORTEGA E ZLOCHEVSKIJ CHIEDONO IL TRASFERIMENTO ALLA F.S.I.

Il Consiglio federale ha espresso parere favorevole alla richiesta presentata dal M.I. cubano Lexy Ortega e dal G.M. russo Alexander Zlochevskij per il trasferimento alla federazione italiana presso la Fide. Ambedue sono da tempo legalmente residenti in Italia, pur rimanendo cittadini dei rispettivi paesi.

Qualora la federazione internazionale provvedesse al trasferimento, il Consiglio federale provvederà poi a deliberare i tempi per i loro diritti sportivi: squadre nazionali, campionati italiani e altro.

Proprio ieri invece è stato accertato che il M.I. italo-argentino Fernando Braga è stato trasferito alla federazione di Andorra. Nella lista Elo al 1.1.2000 Fernando (che per la cronaca ha giocato l'open internazionale di Saint-Vincent a febbraio) compariva ancora come italiano: il trasferimento appare nelle correzioni di recente pubblicate.

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

Le semifinali e le finali si disputeranno a Potenza rispettivamente i giorni 13 e 14 maggio 2000, per la precisione al Castello di Federico II di Svevia, in località Lagopesole.
Organizza l'Accademia Scacchi Potenza.

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 20

Il Campionato italiano sino a 20 anni - esaminate anche altre proposte - è stato assegnato al Circolo B. Vergani di Montebelluna, Si giocherà dal 15 al 23 luglio 2000.
La località è Paderno del Grappa, in provincia di Treviso, presso gli Istituti Filippin.

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

Il Consiglio federale ha esaminato alcune opzioni e proposte. Al termine ha delegato al presidente federale il compito di approfondire le offerte e i dettagli, al fine di giungere quanto prima all'assegnazione.

Probabilmente il campionato quest'anno sarà anticipato a ottobre, causa le Olimpiadi e la Mitropa Cup.

COMMISSARIATO IL COMITATO REGIONALE DEL LAZIO

Preso atto di una situazione di crisi perdurante, il Consiglio federale ha deciso di commissariare il Comitato regionale del Lazio. Tale incarico è stato affidato al consigliere federale Pierluigi Passerotti: egli dovrà prendere possesso degli atti e indire non appena possibile regolari elezioni.

REGOLAMENTI

- **REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE:** il Consiglio federale ha approvato il nuovo testo, in cui sono state recepite le osservazioni del Coni alla prima stesura. Il testo sarà trasmesso al Coni per l'approvazione, nella speranza che presto l'iter si concluda e a tutte le Società si possa inviare questo basilare strumento del funzionamento di tutti gli organi e i soggetti dell'attività federale.

- **REGOLAMENTO SETTORE ARBITRALE:** il Consiglio federale ha approvato il testo allestito dal Settore specifico. Anche in questo caso si attenderà l'approvazione da parte del Coni.

- **ANTIDOPING:** Il Consiglio federale ha approvato il nuovo testo del Regolamento antidoping, in base ai suggerimenti di modifica presentati dal Coni. Il regolamento sarà ora trasmesso al Coni per la dovuta approvazione

- **IO NON RISCHIO LA SALUTE:** il Consiglio federale ha approvato il nuovo regolamento per la campagna di prevenzione lanciata dal Coni, campagna cui tutte le federazioni sono tenute ad aderire con proprie specifiche regolamentazioni. Anche tale testo dovrà essere approvato dal Coni.

SCACCHITALIA

In esecuzione di una precedente delibera sul tesseramento, il Consiglio federale ha deliberato l'invio dell'organo ufficiale individualmente a tutti i Tesserati Agonistici. Tale invio partirà dal nr. 2/2000.

PROMOZIONE A FAVORE DEI NUOVI CIRCOLI

Nell'ambito di iniziative studiate e proposte delle commissioni competenti, il Consiglio federale ha deliberato di favorire la formazione di nuovi circoli con una particolare promozione: dal 1° aprile al 31 ottobre 2000, i circoli di nuova costituzione, che si affilieranno alla Fsi, i cui tesserati risultino almeno per il 50 per cento nuovi, potranno

richiedere materiale scacchistico (da essi stessi prescelto) per l'importo massimo di circa 200 mila lire, offerto dalla Fsi.

E' stata inoltre confermata per i Circoli già affiliati la facilitazione già concessa nel 1999: in sede di rinnovo della affiliazione (per il 2001) i Circoli che avranno conseguito nel 2000 un aumento dei tesserati Ordinari ed Agonisti di almeno il 10% rispetto al 1999 (minimo 5 Tesserati in più) potranno richiedere una decurtazione di L. 100.000 sulla quota di riaffiliazione del 2001.

CAMPIONATI SOCIALI OPEN

Assecondando molte richieste, il Consiglio

federale ha concesso la possibilità di partecipare con la sola Tessera Ordinaria ai giocatori inclassificati e di categoria sociale, fermo restando il loro dovere di sottoscrivere la Tessera Agonistica in caso di promozione alle categorie nazionali.

Si è ribadito che ai Campionati sociali open (validi per le promozioni e le variazioni Elo Fsi) sono ammessi solo i tesserati della Società in questione.

STAGE DI ALLENAMENTO 2000

Confermando date e programmi, come scritto nel precedente comunicato stampa, si precisa che il Consiglio federale ha scelto Arvier, in Valle d'Aosta, come sede. L'organizzazione logistica degli stages è a cura del Comitato regionale valdostano.

VARIE

- **Avanzata richiesta al CONI per Corsi Formatori e Istruttori Giovanili 2000.** Il Consiglio federale ha deciso di richiedere al Coni un corso per formatori e istruttori giovanili, da tenersi possibilmente in autunno.
- **Prima quota contributi ai Comitati Regionali.** Il Consiglio federale ha approvato l'erogazione della prima quota dei contributi spettanti ai Comitati regionali.
- **80° anniversario della fondazione della F.S.I.** Il Consiglio federale ha ricordato che il 2000 corrisponde all'ottantesimo anniversario di fondazione della Fsi. Iniziative celebrative sono allo studio, ad esempio la stampa e diffusione di un opuscolo a carattere storico e propagandistico.
- **Polizze Assicurative.** In merito ad iniziative di copertura assicurativa da assumere nei confronti dei quadri, delle Società e dei tesserati, il Consiglio federale ha esaminato alcuni preventivi. Per lo più sono stati giudicati insoddisfacenti o incompleti. Si dovrà pertanto approfondire il quadro delle esigenze e delle prospettive, anche alla luce di quanto in atto presso altre federazioni sportive.
- **Tabella Tasse e Ammende e Tabella Rimborsi Spese per pratiche federali.** E' stata approvata la tabella delle "tasse e reclami" da versare da parte di chi presenta reclami, esposti, denunce, ricorsi ai competenti organi della Fsi. Ciò in applicazione del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina. E' stata pure approvata la seguente tabella dei rimborsi amministrativi per adempimenti svolti dalla Segreteria.

Tabella tasse e ammende

- A) Tassa per reclami, ricorsi, denunce e esposti (Art. 52 RGD) L. 50.000**
- a) In caso di accoglimento del reclamo, ricorso, ecc., anche parziale, la tassa sarà restituita
 - b) E' fatto obbligo al reclamante o ricorrente, pena l'irricevibilità, di indicare gli estremi del versamento nel contesto della denuncia,

reclamo, ricorso o esposto

- B) Tassa per ricorsi avverso decisioni di Org. Giudicante (Art. 35 RGD) L. 100.000**
a) idem
b) idem
- C) Ammenda a carico della Società la cui squadra ha perso per forfait un incontro nelle Serie A1, A2 e B L. 100.000**

Tabella per rimborsi spese per pratiche federali

- | | |
|--|----------|
| 1. Duplicato di tessera | L. 5.000 |
| 2. Certificazioni alle Società | gratuite |
| 3. Richieste di visti avanzate dalle Società | gratuite |
| 4. Richiesta etichette indirizzi Circoli: spese spedizione + ad etichetta | L. 100 |
| 5. Invio a Società moduli partite per tornei naz.li da loro organizzati: solo rimborso spese spedizione per corriere | gratuiti |

NORME TECNICHE FSI - INTERPRETAZIONI UFFICIALI

La presidenza FSI, preso atto di diverse richieste di chiarimenti pervenute ultimamente sia su alcune specifiche normative tecniche che sulle nuove disposizioni istitutive delle competizioni di Società, ritiene necessario ed urgente, sentiti gli organismi tecnici della FSI, fornire le seguenti interpretazioni ufficiali, che entrano in vigore immediatamente. Esse non hanno peraltro effetto retroattivo.

La Presidenza FSI prega il Settore Arbitrale di provvedere nel modo più tempestivo possibile alla diffusione di tali interpretazioni presso tutti gli Arbitri interessati.

Invita altresì la Commissione Tecnica a valutare l'opportunità di procedere con urgenza ad una riformulazione delle norme che danno o hanno dato adito a dubbi interpretativi, in modo da poter provvedere con tempestività alla pubblicazione del RAA aggiornato su Scacchitalia.

1. Promozione alla 2. Categoria Nazionale in Tornei Open (RAA - Art. 3.41b)

L'Art. 3.41 del RAA, integrato con la disposizione aggiuntiva approvata dal C.D. 11/98 (pubblicata su Scacchitalia n. 4/98), recita:

" La Seconda Categoria Nazionale viene assegnata a qualsiasi giocatore che:

a) (omissis)

b) al termine di un Torneo Open Nazionale, o di altro tipo (all'inizio del quale non sia in possesso di punteggio Elo Italia o sia in possesso di punteggio Elo Italia inferiore a 1600), abbia conseguito la percentuale di promozione stabilita dall'apposita "Tabella delle

percentuali di promozione nei tornei open nazionali" (di cui al punto 3.7) in base alla media dei punteggi di merito, reali o convenzionali, degli avversari incontrati. Le partite eventualmente vinte a forfait sono valide a tal fine. Al giocatore così promosso sarà assegnato il punteggio di merito Elo Italia iniziale di 1600."

Dall'interpretazione letterale del testo emerge:

A) GIOCATORI CHE POSSONO CONSEGUIRE LA PROMOZIONE ALLA 2N (con relativo riconoscimento del punteggio di merito Elo Italia iniziale di 1600): Inclassificati, Categorie Sociali e giocatori di 3. Categoria Nazionale.

Non rientra quindi nei benefici tecnici previsti dalla norma l'eventuale giocatore di 2. Categoria Nazionale ammesso a tale torneo, in quanto in possesso di un punteggio Elo inferiore a 1600, poiché i Regolamenti Tecnici non ammettono la possibilità che un giocatore possa essere promosso una seconda o una terza volta alla medesima categoria. A detto giocatore di 2. Categoria Nazionale sarà applicata la normale variazione del punteggio Elo Italia in base ai risultati conseguiti (con esclusione dei forfait).

B) TIPOLOGIA DEI TORNEI IN CUI E' AMMESSA L'APPLICAZIONE DELLA NORMA. Essa è applicabile esclusivamente ai "Tornei Open Nazionali o di altro tipo", PURCHE' SIANO APERTI ANCHE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI INCLASSIFICATI E DELLE CATEGORIE SOCIALI (requisito necessario per l'effettiva piena applicazione della tabella prevista al punto 3.7 del RAA, inclusi i punteggi convenzionali: 1S = 1400, 2S e Incl. = 1300) e pertanto riguarda soltanto i:

- CAMPIONATI PROVINCIALI - OTTAVI DI FINALE
- CAMPIONATI REGIONALI - QUARTI DI FINALE
- TORNEI OPEN NAZIONALI totali (dall'Inclassificato al GM)
- TORNEI OPEN NAZIONALI parziali, purché aperti dall'Inclassificato ad un punteggio Elo predeterminato, ma non inferiore a 1599 o 1699. In tali casi non è evidentemente ammessa la concomitante organizzazione di un Torneo di promozione alla 3N.
- CAMPIONATI SOCIALI OPEN (quando indetti come open totale e con il limite di un solo campionato omologabile all'anno).

Per tutti gli altri tipi di Open parziali, che prevedono la partecipazione di due o più fasce Elo (ad esempio solo giocatori in possesso di Elo inferiore a 1700), non può essere applicata la norma in questione.

C) VITTORIA PER "BYE" IN TORNEI OPEN.

Ai fini dell'applicazione della tabella in parola e delle promozioni connesse, al giocatore che in un torneo open vince una partita per "bye" - cioè forfait di coda assegnato d'ufficio per numero dispari - tale partita sarà conteggiata per l'eventuale promozione con il punteggio convenzionale minimo di 1300.

2. Tornei di Promozione alla 3N di Societ=E0 e Campionati Sociali Open. Ammissibilità delle Tessera Ordinaria per la partecipazione (Scacchitalia, n. 3/4 99)

Nel ricordare che il Consiglio Federale del 11-12/3/2000, con l'intento di agevolare per quanto possibile l'attività a carattere sociale dei Circoli affiliati, ha esteso la possibilità di partecipazione con la Tessera Ordinaria anche ai Campionati Sociali Open, si precisa che:

- la deroga, come ovvio, riguarda i soli giocatori INCLASSIFICATI E DI CATEGORIA SOCIALE, gli unici ad aver titolo a partecipare alle competizioni sociali con la Tessera Ordinaria, mentre i giocatori di Categoria Nazionale o superiore per partecipare anche a tali competizioni dovranno risultare in possesso, come di consueto, della Tessera Agonistica;

- resta fermo l'obbligo per chi partecipa a tali competizioni con la Tessera Ordinaria di richiedere la Tessera Agonistica contestualmente con la promozione ad una Categoria Nazionale;
- in TUTTI gli altri tornei che prevedono la promozione alle Categorie Nazionali e/o all'aggiornamento del punteggio Elo Italia per partecipare è necessario per tutti i giocatori, inclusi gli Inclassificati e le Categorie Sociali, il possesso della Tessera Agonistica;
- tutto questo fatto ovviamente salve le regole previste per la Tessera Junior.

3. Mancanza di Tessera. Dichiarazioni sostitutive di Società o autocertificazioni.

Tra i verbali di gara pervenuti ultimamente alla FSI ve n'è stato qualcuno, principalmente di tornei Week-End o di Campionati Provinciali, che è risultato privo delle dichiarazioni sostitutive o delle autocertificazioni rilasciate dai partecipanti non ancora in possesso della richiesta Tessera Agonistica (o Tessera Junior), le quali andavano invece allegate allo stesso.

Si ricorda a tutti gli Arbitri che è prescritto l'invio di tale documentazione, in quanto necessaria per i controlli di competenza della Segreteria.

IL PRESIDENTE - Alvise Zichichi

CALENDARIO NAZIONALE

Aggiornato al 21 marzo 2000

CAMPIONATI NAZIONALI

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

Prima fase: 23.1 6.2 20.2 5.3 19.3 2.4 16.4 a seconda numero squadre dei gironi

Spareggi: 7.5

Semifinali e Finale: 13 e 14 maggio 2000 POTENZA

FINALE GIOCHI SCACCHISTICI SCOLASTICI E STUDENTESCHI organizzati dall'Associazione Albergatori PORTO SAN GIORGIO (AP) 3 - 4 giugno 2000

Info: Associazione Alberghi Turismo, Via San Martino 7, 63017 Porto San Giorgio

0734675590 0734679745 0734228601 fax 0734228602

astorhtl@tin.it

CAMPIONATO ITALIANO SEMILAMPO organizzato dal C.S. del Cusio

OMEGNA (VB) 11 giugno 2000

Info: Alberto Collobiano 03382722422 fax 0323840400 (Lainati)

collobiano@hotmail.com attimi@iol.it

SEMIFINALE CAMPIONATO ITALIANO

TORINO 18 - 25 giugno 2000

Info: S.S. Torinese 011657072

scacchi@arpnet.it

FINALE CAMPIONATI ITALIANI UNDER 17 organizzati dal Comitato Regionale = Siciliano=20

TORRE MACAUDA/SCIACCA (AG) 2 - 5 luglio 2000

Info: Filippo Sileci, Via V. Veneto 304, 95042 Grammichele

Tel/fax 0933944320 0360762948 uff. 0933940608
filipposileci@tiscalinet.it <http://www.esaweb.com/CSS>
Info alberghiere: 093356809 093356786

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE (sino a 20 anni)
PADERNO DEL GRAPPA (TV) 15 - 23 luglio 2000
Info: Nicola Pegoraro 042322915 03392955135
nipegor@tin.it

CAMPIONATO ITALIANO SENIORES organizzato da U.S. Trentina
PONTE ARCHE (TN) 30 settembre - 7 ottobre 2000
Info: Gastone Golini 0461916470

ASSEMBLEE, RIUNIONI E STAGE

ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA F.S.I.
MILANO: 11 giugno 2000, ore 10
CONI, Via Piranesi 44/b (Sala A)

CONFERENZA NAZIONALE DEI COMITATI REGIONALI
MILANO: 10 giugno 2000, ore 15
CONI, Via Piranesi 44/b (Sala A)

STAGE DELLA NAZIONALE ITALIANA
Arvier (AO): 8-12 e 15-18 maggio 2000
ed inoltre dal 12 al 14 maggio Stage Giovanile ad inviti

STAGE DEI VINCITORI E SECONDI CLASS. DEI CI16
Arvier (AO): 9-16 e 16-23 luglio 2000

TORNEI INTERNAZIONALI A PARTECIPAZIONE ITALIANA

CAMPIONATO EUROPEO INDIVIDUALE organizzato dal Comitato Regionale
Valdostano
SAINT-VINCENT (AO) 3 - 14 luglio 2000
Info: Franco Brunod tel/fax 016540263
Agostino Scalfi 016599097 03472513645
comitatoscacchivda@netvallee.it
<http://www.netvallee.it/scacchi>

CAMPIONATO EUROPEO GIOVANILE AVILES (Spagna) 15 - 28 agosto 2000
CAMPIONATO MONDIALE GIOVANILE YEREVAN (Armenia) 17 settembre - 2
ottobre 2000
CAMPIONATO EUROPEO 10-18 ANNI LITOHORO (Grecia) 22 - 30 settembre 2000
CAMPIONATO MONDIALE 10 - 18 ANNI OROPESA DEL MAR (Spagna) =
ottobre-novembre 2000
OLIMPIADI ISTANBUL (Turchia) 27 ottobre - 13 novembre 2000
MITROPA CUP CHARLESVILLE-MEZIERES (Francia) 25 novembre - 2 dicembre =

2000

FESTIVAL E TORNEI INTERNAZIONALI OPEN

STIA (AR)

23 - 25 aprile 2000

Info: Fabio Orofino 0815980570 fax 0815980531

<http://www.aurumhotels.com/chess>

CUTRO (KR)

Torneo internazionale a inviti: 27 aprile - 7 maggio 2000

Festival: 29 aprile - 7 maggio 2000

Info: Pietro Pegorari, Via M. Greco 21, 88100 Catanzaro

tel/fax: 0961746288

Piemag@voyager.it

<http://www.labnet.it/consuld/cutro>

CORSICO (MI)

28 aprile - 1. Maggio 2000

Info: C.S. Corsico, Piazza Giovanni XXIII 7, 20094 Corsico

Brillo 024585295 Ravagnati 0258106129

http://www.serve.com/nimrod/Corsico_Scacchi

TERAMO

28 aprile - 1. Maggio 2000

Info: C.S. Teramo, Livio Di Patre, Via De Cupiis 13, 64100 Teramo

<http://www.aurumhotels.com/chess>

MOGLIANO VENETO (VE)

Solo Magistrale

29 aprile - 1. Maggio 2000

Info: C.S. Nimzowitsch 041454428

<http://www.mpbnet.it/edu/mogliano/scacchi/htm>

mogliano_scacchi@yahoo.it

ROMA

29 aprile - 7 maggio 2000

INPS, Via Liszt 52, 00144 Roma

Info: 0659057366 03473333830

LACONA (Isola d'Elba - LI)

6 - 14 maggio 2000

Info: 0565964054 0565933110 05655933043

<http://www.aurumhotels.com/chess>

SALSOMAGGIORE (PR)

11 - 14 maggio 2000

Info: C.S. Paolo Bertellini, Viale Matteotti 1/B, 43039 Salsomaggiore

Roberto Cavalca 0524574948 fax 0524580209

rovalca@hotmail.com
www.infomont.it/ducato/salso.htm

LIDO DEGLI ESTENSI (FE)
27 maggio - 4 giugno 2000
Info: Salvatore Galiano, Hotel Plaza tel 0533327236 fax 0533329072
plaza.estensi@tin.it

TORINO
28 - maggio - 4 giugno 2000
Info: Mossino 0114155165
faraons@iol.it

SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
1 - 4 giugno 2000
Alberto Meraviglia 0331410041 (dopo le 21.00) RIALBIS@tin.it
Giovanni Longo 0331401442 Fax 0331404.18 Longo@nemo.it

BRESSO (MI)
8 - 11 giugno 2000
Info: Massimo Marioni 0290362090 fax 0290362098
gimarion@tin.it

ISCHIA (NA)
11 - 17 giugno 2000
Info: Fabio Orofino 0815980570 fax 0815980531
<http://www.aurumhotels.com/chess>

GALLIPOLI (LE)
23 - 25 giugno 2000=20
Info: Pier Paolo Ronzino tel. 0347 7756778 - 0833 282658=20
ppronzino@hotmail.com=20
<http://geocities.com/ppronzino>

SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
25 giugno - 2 luglio 2000
Info: Cristina Rigo, Vicolo Stretto 4, 38062 Arco (TN)
tel/fax 0464531732

BARLETTA (BA)
1 - 9 luglio 2000 (opzione)

LIMONE PIEMONTE (CN)
2 - 8 luglio 2000
Info: Giampiero Ciancia 0172457797 03477436229
scacchicuneo@simul.net

RIMINI
2 - 9 luglio 2000

Info: Fiorentino Palmiotto (mattina) 051554477 Bruno Forlivesi 0541680386

SAINT-VINCENT (AO)=20

3 - 14 luglio 2000=20

CAMPIONATO EUROPEO INDIVIDUALE aperto a tutti.

Info: Franco Brunod tel/fax 016540263 Agostino Scalfi 016599097 03472513645

comitatoscacchivda@netvallee.it

<http://www.netvallee.it/scacchi>

BERNATE TICINO (MI)

6 - 9 luglio 2000

Info: Gianni Garini 0331296328

gspgarini@tin.it

OZIERI (SS)

14 - 16 luglio 2000

Info: C.S. Ozierese, c/o Gavino Satta, Via Grixoni 32, 07014 Ozieri

BOLZANO

15 - 22 luglio 2000

Info: Alex Wild, Spechbacherstr. 21, 39012 Merano

0473221634 (ore 22 - 24: 0473236583)

<http://www.altea.it/scacchi/>

sschachb@dnet.it

GENOVA

15 - 23 luglio 2000

Info: C.S. Centurini 0102477648 Marco Faggiani 03475550662

marcofaggiani@libero.it

GIOIOSA MAREA (ME)

16 - 23 luglio 2000

Info: Circolo Gioiosano Scacchi, Via Carlo Alberto 32, 98063 Gioiosa Marea

GUBBIO (PG)

26 - 28 luglio 2000

Info: Fabio Orofino 0815980570 fax 0815980531

<http://www.aurumhotels.com/chess>

MONTECATINI TERME (PT)

Festival + Tornei internazionali a inviti

Magistrale: 29 luglio - 6 agosto 2000

Altri tornei: 30 luglio - 6 agosto 2000

Info: 057270377 fax 0572772307

<http://www.italway.it/associazioni/cssurya>

cssurya@italway.it

CAPACI (PA)

5 - 12 agosto 2000

Info: Fabio Orofino 0815980570 fax 0815980531
<http://www.aurumhotels.com/chess>

GENOVA
7 - 15 agosto 2000
Info: Ferraro 03470885299 Astengo 03474155197
genovascacchi@genovascacchi.ge.it

NERETO (TE)
11 - 19 agosto 2000
Info: Marco Maurizio, Via Dante Alighieri 16, 64015 Nereto
0861810424 0861855815 03476508910
wolffsi@itol.it

PORTO SAN GIORGIO (AP)
20 - 28 agosto 2000
Info: Associazione Alberghi Turismo, Via San Martino 7, 63017 Porto San Giorgio
0734675590 0734679745 0734228601 fax 0734228602
<http://digilander.iol.it/erlipid>
astorhtl@tin.it

BRATTO DELLA PRESOLANA (BG)
Magistrale: 25 agosto - 2 settembre 2000
Altri tornei: 26 agosto - 2 settembre 2000
Info: Giampietro Pagnoncelli, V: Italia 75, 20064 Gorgonzola
029513573 fax 0295302021
<http://lasvegas.pointest.com/pagno>
pagno@pointest.com

CASTELLANETA (TA)
29 - 31 agosto 2000
Info: Luigi Troso 03392695756
<http://space.tin.it/sport/ltroso/00castel.htm>
polgig@tin.it

CESENATICO (FO)
3 - 10 settembre 2000
Info: Jean Cristophe Pirini tel/fax 0547673096 03356615956
<http://www.antiquascom.it>
info@antiquascom.it

CAMPOBASSO
8 - 10 settembre 2000
Info: 0874416350
ddimemm@tin.it

CREMA (CR)
15 - 17 settembre 2000
Info: Giovanni Righini 0373 30438 (sera)

righini@crema.unimi.it

VANZAGHELLO (MI)
21 - 24 settembre 2000
Info: Gianni Garini 0331296328
gspgarini@tin.it

ARCO (TN)
Magistrale: 21 - 29 ottobre 2000
Altro tornei: 22 - 29 ottobre 2000
Info: Cristina Rigo, Vicolo Stretto 4, 38062 Arco (TN)
tel/fax 0464531732



C.O.N.I.
ITALIANA

FEDERAZIONE SCACCHISTICA

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

**(Approvato dal Consiglio Nazionale della FSI nella seduta del
11-12.03.2000)**

INDICE GENERALE

PARTE PRIMA - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

TITOLO I - NORME GENERALI

- ART. 1 - GENERALITÀ
- ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
- ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLA F.S.I.
- ART. 4 - ELEGGIBILITÀ
- ART. 5 - CANDIDATURE
- ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI D'ELEGGIBILITÀ
- ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ
- ART. 8 - OPZIONE
- ART. 9 - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
- ART. 10 - DURATA DELLE CARICHE
- ART. 11 - DECADENZA
- ART. 12 - SEPARAZIONE DEI POTERI
- ART. 13 - CONFLITTI DI COMPETENZA
- ART. 14 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
- ART. 15 - PRINCIPIO DELLA PROROGA
- ART. 16 - DECENTRAMENTO
- ART. 17 - ATTIVITÀ AGONISTICA

TITOLO II - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

CAPO I - GENERALITÀ

- ART. 18 - GLI AFFILIATI
- ART. 19 - COMPOSIZIONE DELLE SOCIETÀ
- ART. 20 - DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFILIATI

CAPO II - AFFILIAZIONE

- ART. 21 - MODALITÀ DI AFFILIAZIONE
- ART. 22 - RIAFFILIAZIONE
- ART. 23 - TASSE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
- ART. 24 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE
- ART. 25 - RAPPRESENTANZA SOCIALE
- ART. 26 - DENOMINAZIONE SOCIALE
- ART. 27 - FUSIONI
- ART. 28 - COMUNICAZIONE DI TUTTE LE VARIAZIONI

CAPO III - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.S.I. DELLE SOCIETÀ

- ART. 29 - GENERALITÀ
- ART. 30 - RECESSO
- ART. 31 - SCIoglimento VOLONTARIO
- ART. 32 - INATTIVITÀ AGONISTICA
- ART. 33 - RADIAZIONE
- ART. 34 - MANCATA RIAFFILIAZIONE ANNUALE
- ART. 35 - REVOCA DELL'AFFILIAZIONE

CAPO IV - TESSERAMENTO

ART. 36 - VINCOLO FEDERALE
ART. 37 - TESSERATI
ART. 38 - MODALITÀ DI TESSERAMENTO
ART. 39 - DIRITTI DEI TESSERATI
ART. 40 - VALIDITÀ DELLE TESSERE FEDERALI
ART. 41 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA
ART. 42 - TESSERATO DI PIÙ AFFILIATI
ART. 43 - PERSONE CUI È INIBITO IL TESSERAMENTO
CAPO V - TESSERE
ART. 44 - TIPI DI TESSERE
ART. 45 - TESSERE GIOCATORI E SOCI DELL'AFFILIATO
ART. 46 - TESSERE ISTRUTTORI
ART. 47 - TESSERE ARBITRI
ART. 48 - TESSERA DIRIGENTE
ART. 49 - DUPLICATI
ART. 50 - GIOCATORI NON REGOLARMENTE TESSERATI
CAPO VI - SETTORI DEI TESSERATI
ART. 51 - SUDDIVISIONE SECONDO L'ETÀ DEI GIOCATORI
ART. 52 - COMPUTO DELL'ETÀ
ART. 53 - SUDDIVISIONE DELLE COMPETIZIONI
CAPO VII - CLASSIFICAZIONE DEI TESSERATI AGONISTI
ART. 54 - CLASSIFICAZIONI TECNICHE
ART. 55 - CON CLASSIFICATI
CAPO VIII - TRASFERIMENTI
ART. 56 - GENERALITÀ
ART. 57 - VINCOLO E MODALITÀ DI TRASFERIMENTO
ART. 58 - LIMITAZIONE AI TRASFERIMENTI IN CORSO D'ANNO
ART. 59 - TRASFERIMENTO IN CORSO D'ANNO
CAPO IX - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.S.I. DEI TESSERATI
ART. 60 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA
TITOLO III - ORGANI FEDERALI CENTRALI
CAPO I - ORGANI CENTRALI
ART. 61 - GENERALITÀ
CAPO II - ASSEMBLEA NAZIONALE
ART. 62 - NORME GENERALI
ART. 63 - INDIZIONE E PUBBLICITÀ
ART. 64 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
CAPO III - PRESIDENTE FEDERALE
ART. 65 - NORME GENERALI
ART. 66 - ATTRIBUZIONI E COMPITI
ART. 67 - ASSENZA O TEMPORANEO IMPEDIMENTO
ART. 68 - IMPEDIMENTO DEFINITIVO O DIMISSIONI
CAPO IV - CONSIGLIO FEDERALE
ART. 69 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE
ART. 70 - NON ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DIMISSIONI DI UNO O PIÙ

CONSIGLIERI

ART. 71 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 72 - OPZIONI

ART. 73 - RIUNIONI E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

ART. 74 - FUNZIONAMENTO

ART. 75 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 76 - PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI

ART. 77 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

CAPO V - VICEPRESIDENTI

ART. 78 - ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI

ART. 79 - ATTRIBUZIONI DEI VICEPRESIDENTI

CAPO VI - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 80 - ELEZIONE E COMPOSIZIONE

ART. 81 - ATTRIBUZIONI E DELIBERAZIONI

CAPO VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 82 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE E NOMINA

ART. 83 - CESSAZIONE DALLA CARICA

ART. 84 - FUNZIONAMENTO

ART. 85 - ATTRIBUZIONI E COMPITI

TITOLO IV - COMMISSIONI E CONFERENZE NAZIONALI

CAPO I - COMMISSIONI

ART. 86 - GENERALITÀ

ART. 87 - REQUISITI, INCOMPATIBILITÀ E DURATA IN CARICA DI COMPONENTI DI
COMMISSIONI

CAPO II - COMMISSIONI NAZIONALI

ART. 88 - COMMISSIONI NAZIONALI

ART. 89 - COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 90 - COMMISSIONE CALENDARIO NAZIONALE

ART. 91 - COMMISSIONE TECNICA

ART. 92 - COMMISSIONE CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

ART. 93 - COMMISSIONE ATTIVITÀ GIOVANILE

ART. 94 - COMMISSIONE DIDATTICA

ART. 95 - COMMISSIONE SCUOLA

ART. 96 - COMMISSIONE ARBITRALE FEDERALE

ART. 97 - COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

ART. 98 - COMMISSIONE FEDERALE DEL CONTROLLO ANTIDOPING

CAPO III - CONFERENZE NAZIONALI

ART. 99 - CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

TITOLO V - SETTORI DI ATTIVITÀ E DIREZIONE AGONISTICA

CAPO I - SETTORI DI ATTIVITÀ

ART. 100 - GENERALITÀ

ART. 101 - SETTORE ATTIVITÀ AGONISTICA

ART. 102 - DIREZIONE AGONISTICA

ART. 103 - SETTORE GIOVANILE

ART. 104 - SETTORE FEMMINILE

ART. 105 - SETTORE SENIORES (OVER 60)

ART. 106 - SETTORE ARBITRALE

TITOLO VI - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

CAPO I - GENERALITÀ

ART. 107 - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

ART. 108 - MANCATO OD IRREGOLARE FUNZIONAMENTO

CAPO II - ORGANI REGIONALI

ART. 109 - GENERALITÀ

CAPO III - ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 110 - NORME DI RIFERIMENTO

CAPO IV - PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

ART. 111 - ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI

ART. 112 - DIMISSIONI

ART. 113 - IMPEDIMENTO TEMPORANEO

ART. 114 - IMPEDIMENTO DEFINITIVO E DIMISSIONI

CAPO V - COMITATO REGIONALE

ART. 115 - COMPOSIZIONE

ART. 116 - ELEZIONE

ART. 117 - DIMISSIONI DI UNO O PIÙ CONSIGLIERI

ART. 118 - OPZIONI

ART. 119 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ART. 120 - FUNZIONAMENTO

CAPO VI - DELEGATO REGIONALE

ART. 121 - NORME DI RIFERIMENTO

ART. 122 - SEDE

CAPO VII - ORGANI PROVINCIALI

ART. 123 - GENERALITÀ

CAPO VIII - ASSEMBLEA PROVINCIALE

ART. 124 - NORME DI RIFERIMENTO

CAPO IX - PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

ART. 125 - ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI

ART. 126 - IMPEDIMENTI TEMPORANEI, DEFINITIVI E DIMISSIONI

CAPO X - COMITATO PROVINCIALE

ART. 127 - COMPOSIZIONE

ART. 128 - ELEZIONE, NON ACCETTAZIONE DELLA CARICA O DIMISSIONI DI UNO O PIÙ
CONSIGLIERI, OPZIONI

ART. 129 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE

ART. 130 - FUNZIONAMENTO

CAPO XI - DELEGATO PROVINCIALE

ART. 131 - NORME DI RIFERIMENTO

ART. 132 - SEDE

TITOLO VII - SEGRETERIA FEDERALE

CAPO I - GENERALITÀ

ART. 133 - FINALITÀ

ART. 134 - SEGRETARIO GENERALE

PARTE SECONDA - LE ASSEMBLEE

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 135 - NORME DI RIFERIMENTO

ART. 136 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

TITOLO II - LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

ART. 137 - COMPETENZA DELLA SEGRETERIA FEDERALE IN TEMA DI ATTI
PREPARATORI PER L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E PER
QUELLE PERIFERICHE

ART. 138 - RICORSI AVVERSO IL CONTENUTO DEGLI ELENCHI

ART. 139 - ELENCHI DEFINITIVI

ART. 140 - ATTI PREPARATORI PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA NAZIONALE
E PER QUELLE PERIFERICHE

TITOLO III - EFFETTUAZIONE DELLE ASSEMBLEE

ART. 141 - EFFETTUAZIONE DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE REGIONALI E PROVINCIALI

ART. 142 - INDIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

ART. 143 - INDIZIONE DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE REGIONALI E PROVINCIALI

ART. 144 - INDIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA AD INIZIATIVA
DEL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 145 - INDIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA AD INIZIATIVA
DELLE SOCIETÀ

ART. 146 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA. COMPITI

TITOLO IV - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ART. 147 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ART. 148 - RICORSI SULLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE

TITOLO V - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

ART. 149 - FUNZIONI, COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE VERIFICA
POTERI

ART. 150 - INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

ART. 151 - OPERAZIONI DI VERIFICA POTERI E DELEGHE

ART. 152 - AMMISSIONE DEI MEMBRI ALLE ASSEMBLEE

ART. 153 - COMUNICAZIONE DELLA "FORZA ASSEMBLEARE" E SUOI SUCCESSIVI
AGGIORNAMENTI

PARTE TERZA - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

TITOLO I - APERTURA DEI LAVORI

ART. 154 - PRESIDENZA PROVVISORIA DELL'ASSEMBLEA

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEFINITIVA DELL'ASSEMBLEA

ART. 155 - ELEZIONE DELLA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

ART. 156 - COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

ART. 157 - LA COMMISSIONE DI SCRUTINIO

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 158 - ILLUSTRAZIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ART. 159 - DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI

ART. 160 - VOTAZIONI

ART. 161 - IL VERBALE DI ASSEMBLEA

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 162 - COMITATI REGIONALI CON MENO DI 10 AFFILIATI

ART. 163 - COMITATI PROVINCIALI CON MENO DI 10 AFFILIATI

ART. 164 - INCOMPATIBILITÀ

ART. 165 - SOCI ONORARI

ART. 166 - ENTRATA IN VIGORE

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

PARTE PRIMA ORGANIZZAZIONE FEDERALE

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 GENERALITÀ

1. Il presente Regolamento Organico contiene le norme di attuazione dello Statuto.

ART. 2 COMPOSIZIONE DELLA FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

1. La Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.) è costituita dall'insieme delle Società, Associazioni ed Organismi simili ad essa affiliati, di seguito denominati per brevità "Società" o "Affiliati".
2. L'attività della F.S.I. è disciplinata dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Fédération Internationale des Echecs (F.I.D.E.) e della European Chess Union.

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DELLA F.S.I.

1. La F.S.I. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi direttivi, di giustizia e di controllo indicati dallo Statuto.
2. Gli Organi della F.S.I. sono:
 - a) gli Organi federali centrali;
 - b) gli Organi federali periferici;

- Organi regionali;
- Organi provinciali;
- c) gli Organi di Giustizia.

ART. 4
ELEGGIBILITÀ

1. Possono essere eletti a cariche federali solo coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'Art. 45 dello Statuto federale.

ART. 5
CANDIDATURE

1. In tutte le Assemblee federali, centrali e periferiche i voti di preferenza espressi per chi non sia candidato non possono essere attribuiti.
2. Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'Art. 45 dello Statuto federale e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura per iscritto.
3. I componenti uscenti di qualsiasi Organo centrale e periferico sono in ogni caso tenuti a presentare formale candidatura alla Segreteria Federale.
4. Le procedure per la presentazione delle candidature sono illustrate nella parte del Regolamento Organico riguardante le Assemblee.

ART. 6
DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI D'ELEGGIBILITÀ

1. Entro quindici giorni dall'elezione l'interessato deve depositare presso la Segreteria F.S.I. i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nel precedente Art. 4 per l'eleggibilità, o idonee dichiarazioni sostitutive.

ART. 7
INCOMPATIBILITÀ

1. Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dall'Art. 46 dello Statuto federale.

ART. 8
OPZIONE

1. L'eletto a più cariche federali o l'eletto ad una carica federale che sia in possesso di una qualifica che crea incompatibilità, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità deve optare per una di esse, o rinunciare alla qualifica che crea incompatibilità, e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto opzione.
2. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria federale.
3. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

ART. 9 ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

1. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli Artt. 45 e 46 dello Statuto federale, è di competenza del Consiglio Federale.
2. Il soggetto interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

ART. 10

DURATA DELLE CARICHE

1. I componenti degli Organi federali elettivi, centrali e periferici, durano in carica un quadriennio olimpico, così come i componenti degli Organi di giustizia, e possono essere rieletti.
2. I Delegati, sia regionali che provinciali, durano in carica due anni. Essi possono essere riconfermati.
3. Per i componenti delle Commissioni la durata viene stabilita dal Consiglio Federale, all'atto della nomina, nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai Regolamenti federali.

ART. 11

DECADENZA

1. Decadono d'ufficio senza alcuna formalità:
 - a) gli Organi federali elettivi, ad eccezione del Collegio dei revisori dei Conti, per mancata approvazione da parte dell'Assemblea della Relazione tecnico-morale e finanziaria;
 - b) gli Organi federali elettivi, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente o di dimissioni della maggioranza dei componenti, anche nell'ipotesi che le stesse si realizzino non contemporaneamente nell'arco del quadriennio;
 - c) le Commissioni ed i Delegati, con la decadenza degli Organi federali elettivi che li hanno nominati, con esclusione della Commissione Federale Atleti, elettiva, e dei membri della Commissione Arbitrale Federale che sono elettivi.
2. I singoli componenti degli Organi federali elettivi decadono:
 - a) qualora, dopo la loro elezione, perdano il possesso di uno dei requisiti indicati nell'Art. 45 dello Statuto federale;
 - b) quando restino assenti per tre volte consecutive dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte, salvo legittimo impedimento; tale disposizione non si applica ai Presidenti degli Organi federali.

3. La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall'Organo di appartenenza; avverso detta dichiarazione l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Federale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
4. Qualora le ripetute assenze di un componente nominato dal Consiglio Federale impediscano il normale funzionamento di una Commissione nazionale, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione dello stesso, d'ufficio o su proposta del Presidente della Commissione di appartenenza. I componenti eletti vengono sostituiti in successione con il primo dei non eletti sempre che abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti.
5. I dirigenti, eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio o del biennio rispettivamente previsto per la durata dell'Organo o dell'organismo di appartenenza.

ART. 12

SEPARAZIONE DEI POTERI

1. Gli Organi di giustizia e il Collegio dei Revisori dei Conti sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.
2. La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di giustizia e al Collegio dei Revisori dei Conti, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati nominati.
3. I componenti degli Organi di giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non che per dimissioni.

ART. 13

CONFLITTI DI COMPETENZA

1. I conflitti di competenza fra gli Organi federali sono risolti dal Consiglio Federale.

ART. 14

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocati dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Gli Organi collegiali elettivi devono essere convocati almeno 4 volte all'anno e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Ad eccezione delle Assemblee, non sono ammesse deleghe.
5. Le deliberazioni richiedono, per essere approvate, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità, decide il voto di chi presiede la riunione.

ART. 15

PRINCIPIO DELLA PROROGA

1. La continuità dell'amministrazione della Federazione deve essere sempre assicurata.
2. Nel caso di decadenza di un Organo, lo stesso resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche, a norma dello Statuto federale e del presente regolamento.

ART. 16

DECENTRAMENTO

1. L'organizzazione federale, ai fini della più efficace funzionalità, è decentrata secondo le norme dello Statuto federale e del presente Regolamento.

Art. 17

ATTIVITÀ AGONISTICA

1. Svolge attività agonistica, ed in conseguenza acquisisce il diritto di voto previsto dall'Art. 18 dello Statuto federale, l'Affiliato che, in ciascuna delle stagioni sportive comprese nell'arco dei 24 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'assemblea, abbia partecipato a qualsiasi campionato, gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della F.S.I..
2. La F.S.I. è titolare del diritto di controllo sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione degli Affiliati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento. Per acquisire il diritto di voto può essere sufficiente anche la sola partecipazione a gare e/o campionati indetti a livello provinciale ed iscritti nei calendari ufficiale della F.S.I..

TITOLO II

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

CAPO I

GENERALITÀ

ART. 18

GLI AFFILIATI

1. Sono affiliati alla F.S.I. le società, costituite da non meno di dieci persone maggiorenni, che intendano praticare attività agonistica di scacchi senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano accolte dal Consiglio Federale.
2. Gli Affiliati di cui al precedente comma sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Federale della F.S.I. e devono essere retti da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna da sottoporre all'approvazione dell'Organo che procede al riconoscimento.

Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto nonché i regolamenti interni e le loro modifiche.

3. Qualora si dovesse scegliere il modello della Società per azioni o della Società a responsabilità limitata i singoli statuti societari dovranno espressamente prevedere - a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o riaffiliazione - l'assenza di fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella Società per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.
4. L'affiliazione e il riconoscimento delle sezioni scacchistiche di altri organismi aventi finalità diverse è soggetto alle medesime condizioni.

ART. 19

COMPOSIZIONE DELLE SOCIETÀ

1. Gli Affiliati che costituiscono la F.S.I. sono composti dai tesserati, dei quali la Federazione riconosce le seguenti categorie:
 - a) giocatori agonisti, ordinari e juniores;
 - b) dirigenti sociali;
 - c) istruttori, tecnici ed allenatori
 - d) arbitri.
2. I suddetti tesserati entrano a far parte della F.S.I. all'atto del tesseramento che è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione secondo le norme del presente Regolamento.

ART. 20

DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.S.I., lo Statuto federale ed i regolamenti della F.S.I., nonché le deliberazioni e decisioni adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali.
2. In particolare devono:
 - a) essere retti da Consigli Direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli statuti sociali e responsabili ad ogni effetto nei confronti della Federazione;
 - b) quando cessano, per qualsiasi causa, di far parte della Federazione, devono regolare ogni eventuale pendenza finanziaria verso la stessa e verso altre Società restando tutti i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo personalmente e solidalmente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli Organi di giustizia della Federazione;
 - c) provvedere a che le tessere dei loro Dirigenti, giocatori, istruttori, tecnici, allenatori, arbitri, siano in regola con le norme di deliberazione federale;
 - d) assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;
 - e) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme e deliberazioni federali, delle somme dovute alla F.S.I. per qualsiasi causa;
 - f) notificare, immediatamente, ai propri associati, le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi federali di giustizia e curare nonché vigilare sulla conseguente corretta esecuzione.

- g) prevedere la presenza di un medico facente parte della Federazione Medico Sportiva Italiana.
3. Gli Affiliati hanno diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività agonistica ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni agonistiche e promozionali secondo le norme emanate dagli organi federali competenti;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.S.I.

CAPO II

AFFILIAZIONE

ART. 21

MODALITÀ DI AFFILIAZIONE

1. La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale e deve essere redatta su appositi moduli da richiedersi al Comitato o Delegato regionale territorialmente competente ovvero direttamente alla Segreteria federale.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento dell'Affiliato alla clausola compromissoria di cui all'Art. 57 dello Statuto federale.
3. La domanda di affiliazione dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nei quali si dichiara espressamente l'assenza del fine di lucro;
 - b) dichiarazione del Presidente di accettazione, per l'affiliando e per i tesserati, dello Statuto federale, dei Regolamenti e delle disposizioni della F.S.I.;
 - b) verbale dell'Assemblea sociale da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo in carica, riportato sul modulo di affiliazione con l'indicazione per ciascun nominativo della carica ricoperta;
 - c) richiesta nominativa di tesseramento per tutti i soci dell'affiliando;
 - d) copia della ricevuta di versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento stabilite.
4. L'anno sportivo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. L'affiliazione ha validità dalla data di riconoscimento sino al termine ultimo, stabilito dal successivo art. 22, per il rinnovo dell'affiliazione, scaduto il quale la Società decade.

ART. 22

RIAFFILIAZIONE

1. Gli Affiliati per ottenere il rinnovo dell'affiliazione dovranno, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno:
 - a) aver inviato alla F.S.I. il modulo di riaffiliazione per l'anno in corso debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Presidente della Società;
 - b) aver effettuato il pagamento della quote di riaffiliazione e di tesseramento degli iscritti;

- c) solamente nel caso in cui siano state apportate variazioni al testo dello statuto sociale o siano intervenute variazioni della composizione del Consiglio Direttivo, dovranno inviare nuovamente lo Statuto Sociale o il verbale di Assemblea nella quale sono state apportate le variazioni della Composizione del Consiglio Direttivo;
 - d) essere in regola con il pagamento federale.
2. La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il 28 febbraio comporta quanto previsto dal successivo Art. 34.

ART. 23

TASSE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

1. Le tasse di affiliazione e di riaffiliazione sono fissate annualmente dal Consiglio Federale.

ART. 24

ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE

1. L'accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione è competenza del Consiglio Federale.
2. Dell'avvenuta accettazione della domanda di prima affiliazione la Segreteria federale dà notizia sugli Atti ufficiali e direttamente all'interessato, al Comitato o Delegato regionale ed al Comitato o Delegato provinciale di competenza.
3. In caso di accoglimento della domanda di prima affiliazione, previo riconoscimento ai fini sportivi della Società, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.
4. La mancata accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione è comunicata all'interessato con la relativa motivazione. Le eventuali somme versate verranno restituite all'interessato.

ART. 25

RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza sociale nei confronti della F.S.I. spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati alla F.S.I. per l'anno in corso.
2. Per le sezioni scacchistiche di altri organismi aventi finalità diverse la rappresentanza sociale nei confronti della F.S.I. può essere demandata per iscritto dal Presidente o dal Responsabile dell'organismo, avente finalità diverse, in modo permanente al Responsabile della sezione scacchistica, purché lo stesso risulti regolarmente tesserato alla F.S.I. per l'anno in corso.

ART. 26

DENOMINAZIONE SOCIALE

1. Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione sociale, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.
2. La F.S.I. può non accettare domande di affiliazione da parte di Società che abbiano denominazione identica a quella di altro Affiliato nella stessa provincia.

ART. 27

FUSIONI

1. Le fusioni tra due o più Società debbono essere proposte per la ratifica, ai fini sportivi, entro il termine stabilito all'Art. 28. Alla domanda devono essere allegate, in copia, i verbali delle Assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante.
2. La fusione può essere ammessa solo tra Società in regola con i pagamenti verso la F.S.I. e deve aver luogo alla fine dell'anno agonistico.
3. In caso di fusione per incorporazione, la Società incorporante assumerà interamente le obbligazioni di quella incorporata.
4. In caso di fusione vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da una delle Società interessate alla fusione.
5. In caso di fusione per incorporazione, invece, restano integri i diritti sportivi della Società incorporante.
6. I giocatori tesserati con le Società interessate alla fusione rimangono tesserati alla nuova Società.

ART. 28

COMUNICAZIONE DI TUTTE LE VARIAZIONI

1. Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni, variazioni dello Statuto sociale e variazioni nella composizione degli Organi sociali, l'Affiliato deve darne comunicazione alla F.S.I. entro trenta giorni.
2. Ogni altra variazione deve essere comunicata alla F.S.I. entro trenta giorni.
3. Per ogni modifica relativa ai precedenti punti 1 e 2 dovrà essere inviata alla F.S.I. copia dei verbali delle Assemblee che le hanno deliberate.

CAPO III

CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.S.I. DELLE SOCIETÀ

ART. 29
GENERALITÀ

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.S.I. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività agonistica assoluta durante un anno sportivo, fatti salvi i casi indicati al successivo Art. 32.
 - d) per radiazione;
 - e) per mancata riaffiliazione annuale;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale;
2. La cessazione di appartenenza alla F.S.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

ART. 30
RECESSO

1. Gli Affiliati possono richiedere il recesso di appartenenza alla F.S.I. inviando richiesta scritta alla Segreteria della F.S.I.

ART. 31
SCIoglimento VOLONTARIO

1. L'Affiliato che procede allo scioglimento della Società o Associazione deve comunicarlo entro trenta giorni alla Segreteria F.S.I. che procederà a formalizzare la cessazione di appartenenza alla F.S.I. stessa.

ART. 32
INATTIVITÀ AGONISTICA

1. L'Affiliato che non partecipa per un intero anno sportivo federale ad alcuna attività agonistica nazionale o periferica perde automaticamente la qualifica di Affiliato e cesserà di appartenere alla F.S.I., fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.
2. L'Affiliato che prevede una inattività agonistica assoluta per un anno può chiedere per iscritto al Consiglio Federale entro il 30 novembre dell'anno precedente di essere posto in posizione di aspettativa. L'aspettativa può essere concessa solo per un anno e, quando concessa, differisce all'anno successivo l'applicazione di quanto previsto al punto 1. L'aspettativa concessa comporta comunque il pagamento della quota di affiliazione.
3. L'Affiliato posto in posizione di aspettativa che non partecipa nell'anno successivo ad alcuna attività agonistica nazionale o periferica perde automaticamente la qualifica di Affiliato e cesserà di appartenere alla F.S.I.

ART. 33
RADIAZIONE

1. Gli affiliati possono essere radiati nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia.

ART. 34

MANCATA RIAFFILIAZIONE ANNUALE

1. L'affiliato che non avrà, entro il 28 febbraio di ogni anno, ottemperato alle disposizioni relative al precedente Art. 22 verrà sospeso da ogni attività federale. Qualora l'Affiliato stesso non ottemperasse alle suddette disposizioni entro il successivo 30 aprile, con contestuale versamento della maggiorazione della tassa di riaffiliazione stabilita dal Consiglio Federale, il rapporto associativo dell'Affiliato con la Federazione decadrà automaticamente. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivarrà a nuova affiliazione e di conseguenza sarà subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art. 35

REVOCA DELL'AFFILIAZIONE

1. L'Affiliato che, in qualsiasi momento, perde i requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione verrà sottoposto a revoca dell'affiliazione stessa da parte del Consiglio Federale.

CAPO IV

TESSERAMENTO

ART. 36

VINCOLO FEDERALE

1. Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.S.I. in un rapporto giuridico-sportivo.
2. Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto federale ed i Regolamenti federali, è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari degli Affiliati di appartenenza.
3. Il tesserato ha diritto a partecipare all'attività federale in tutte le sue forme, a livello centrale e periferico, secondo le norme stabilite dallo Statuto federale e dai Regolamenti, nonché di concorrere, se è in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.
4. Il tesserato ha l'obbligo di sottoscrivere espressamente, all'atto del tesseramento, l'autorizzazione ad essere sottoposto al controllo antidoping; la relativa documentazione sarà conservata negli archivi della Società ed inviata alla F.S.I. su richiesta di quest'ultima.

ART. 37

TESSERATI

1. I soggetti di cui all'Art. 11 dello Statuto federale entrano a far parte della F.S.I. dal momento del tesseramento.
2. Sono previsti seguenti tipi di tesseramento:
 - a) Giocatori e Soci di Affiliato: tessere Agonistica, Juniores, Ordinaria;

- b) Istruttori: tessere di Istruttore di 1° Grado, Istruttore di 2° Grado, Istruttore Giovanile, Istruttore Elementare, Insegnate Elementare della Scuola Pubblica;
- c) Arbitri: tessere di Arbitro Internazionale, Arbitro F.I.D.E., Arbitro Nazionale, Arbitro Candidato Nazionale, Arbitro Regionale;
- d) Dirigenti: tessera di Dirigente;
- e) Allenatori: tessera di Allenatore.

Non vi è incompatibilità tra la tessera di Giocatore e Socio di Affiliato e gli altri tipi di tessera.

ART. 38

MODALITÀ DI TESSERAMENTO

1. La tessera federale viene rilasciata dalla Federazione tramite l'Affiliato di appartenenza.
2. Gli Affiliati debbono richiedere alla Segreteria della F.S.I. le tessere occorrenti per i propri soci, suddivise nelle varie categorie di tesseramento, e devono versare per ciascuna categoria di tessera la rispettiva quota annuale stabilita dal Consiglio Federale. L'importo totale di ciascuna richiesta di tesseramento deve essere versato sul c/c postale della F.S.I. Copia delle ricevute di versamento deve essere allegata alla richiesta.
3. L'Affiliato deve indicare per ciascun nominativo, sugli appositi moduli previsti per il tesseramento, i seguenti dati:
 - a) cognome e nome;
 - b) data di nascita;
 - c) indirizzo completo;
 - d) categoria tecnica o qualifica di appartenenza.
4. Il socio è tenuto a fornire all'Affiliato di appartenenza i dati anagrafici occorrenti per la compilazione della richiesta di tesseramento. Deve altresì depositare presso l'Affiliato, quando prescritto, valida certificazione medica.
5. A ricezione della richiesta di tesseramento, la Segreteria F.S.I. dispone per la compilazione delle tessere richieste e provvede ad inoltrarle all'Affiliato richiedente.
6. I Tecnici, gli Istruttori e gli Arbitri, qualora non siano soci di affiliati, vengono tesserati a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali. I dirigenti Federali centrali e periferici all'atto dell'elezione o della nomina.

ART. 39

DIRITTI DEI TESSERATI

1. I diritti dei tesserati sono quelli stabiliti al punto 2 dell'Art. 12 dello Statuto federale.

ART. 40

VALIDITÀ DELLE TESSERE FEDERALI

1. Le tessere sono valide dalla data del rilascio fino al successivo 31 dicembre.
2. La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno, salvo quanto previsto dall'Art. 60, sempre che la Società richiedente sia regolarmente affiliata e abbia già provveduto a rinnovare l'affiliazione per l'anno in corso.

ART. 41

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

1. Per partecipare all'attività agonistica l'interessato deve essere in possesso ed esibire la tessera prescritta per quel tipo di gara (agonistica, juniores o ordinaria) all'Arbitro preposto.
2. Chi non è in grado di esibire la tessera prescritta, pur essendone in possesso, o chi pur avendo dato già corso al tesseramento non è ancora entrato in possesso della tessera, per partecipare ad una competizione deve presentare all'Arbitro preposto:
 - a) dichiarazione scritta rilasciata dalla Società di appartenenza in cui si attesta l'avvenuto tesseramento del giocatore, precisando dati anagrafici del giocatore, sua categoria tecnica ed il tipo di tessera posseduta dallo stesso o già richiesta;
 - b) dichiarazione scritta del giocatore stesso con la quale egli attesta di essere in possesso della tessera o di averla già richiesta, precisando il tipo di tessera, la Società di appartenenza, i suoi dati anagrafici e la categoria di appartenenza.L'Arbitro, dopo aver valutato la correttezza della dichiarazione presentata, può ammettere il giocatore a partecipare, *sub judice*, alla competizione, sino all'accertamento delle dichiarazioni di cui ai punti a) e b).
3. I diritti di ammissione ai Campionati Italiani ed alle varie competizioni indette, riconosciute e omologate dalla F.S.I. sono stabiliti dai Regolamenti federali.
4. Nelle competizioni a carattere internazionale possono partecipare i tesserati di Federazioni estere facenti parte della F.I.D.E..

ART. 42

TESSERATO DI PIÙ AFFILIATI

1. Ogni persona può avere il tesseramento in favore di un solo Affiliato.
2. Nel caso di doppio tesseramento agonistico ha validità quello cronologicamente anteriore. In tale caso, sia il Tesserato sia gli Affiliati interessati, qualora questi ultimi ne siano a conoscenza, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 43

PERSONE CUI È INIBITO IL TESSERAMENTO

1. Gli Affiliati non possono tesserare persone private dei diritti civili secondo le norme vigenti.
2. L'inosservanza della norma di cui sopra costituisce illecito disciplinare.

CAPO V
TESSERE

ART. 44
TIPI DI TESSERE

1. I tipi delle tessere federali sono quelli indicati al punto 1 dell'Art. 45.
2. La quota per ciascun tipo di tessera viene annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

ART. 45
TESSERE GIOCATORI E SOCI DELL'AFFILIATO

1. Le tessere per Giocatori e Soci di affiliato sono dei seguenti tipi:
 - a) Agonistica: rilasciata dalla Federazione tramite l'Affiliato ai giocatori delle Categorie Nazionali o superiori, nonché ai giocatori di categoria inferiore quando intendono partecipare a gare federali valide per le promozioni alle Categorie Nazionali;
 - b) Juniores: rilasciata, tramite l'Affiliato, ai giovani di almeno 8 anni sino ai 16 anni d'età, che, al momento del tesseramento, non siano in possesso di Categoria Nazionale o superiore. La tessera Juniores abilita a partecipare ai Campionati Italiani Giovanili, alle gare sociali nonché alle gare federali valide per le promozioni alle Categorie Nazionali;
 - c) Ordinaria: rilasciata a tutti gli altri soci dell'Affiliato.
2. L'Affiliato richiederà la tessera agonistica o juniores o ordinaria per i giocatori minorenni solamente dietro nullaosta scritto rilasciato dalla persona che esercita la patria potestà, o di chi ne fa le veci.
3. La tessera agonistica può essere consegnata solo previo deposito presso l'Affiliato del certificato di idoneità sanitaria rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 46
TESSERE ISTRUTTORI

1. Le tessere Istruttori sono le seguenti, in dipendenza della qualifica conseguita in base all'apposito Regolamento federale:
 - a) Istruttore di 1° grado;
 - b) Istruttore di 2° Grado;
 - c) Istruttore Giovanile;
 - d) Istruttore Elementare;
 - e) Insegnante Elementare della Scuola Pubblica.

2. Per ciascuna qualifica la tessera è rilasciata dalla Federazione agli Istruttori che hanno conseguito le predette qualifiche con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento Federale.
3. Qualora gli Istruttori non siano soci di Affiliati, vengono tesserati a seguito di inquadramento in tale qualifica.

ART. 47

TESSERE ARBITRI

1. Le tessere Arbitri sono le seguenti, in dipendenza della qualifica conseguita in base all'apposito Regolamento federale:
 - a) Arbitro Internazionale
 - b) Arbitro F.I.D.E.
 - c) Arbitro Nazionale
 - d) Candidato Arbitro Nazionale
 - e) Arbitro Regionale
2. Per ciascuna qualifica la tessera è rilasciata dalla Federazione agli Arbitri che hanno conseguito le predette qualifiche con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento Federale.
3. Gli Arbitri, qualora non siano soci di Affiliati, vengono tesserati a seguito di inquadramento nella qualifica di appartenenza.

ART. 48

TESSERA DIRIGENTE

1. La F.S.I. provvede a rilasciare obbligatoriamente la tessera di Dirigente al Presidente dell'Affiliato indicato nel modulo di affiliazione o di riaffiliazione.
2. Il possesso della tessera Dirigente valida per l'anno in corso è obbligatorio per tutte le funzioni rappresentative. I Presidenti degli Affiliati potranno richiedere la tessera di Dirigente per altri soggetti che debbano svolgere funzioni rappresentative. La quota da versare per detta tessera è pari a quella stabilita per la tessera agonistica.

ART. 49

DUPLICATI

1. Qualora, per una qualsiasi causa, venga smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.
2. Il duplicato deve essere richiesto alla F.S.I. versando la tassa prevista.

ART. 50

GIOCATORI NON REGOLARMENTE TESSERATI

1. La Società di appartenenza dei giocatori che parteciperanno a gare di qualsiasi livello, senza aver espletato le formalità per il tesseramento o che rilasceranno liberatorie false, sarà deferita agli Organi di giustizia per i provvedimenti del caso, unitamente ai giocatori interessati.

CAPO VI
SETTORI DEI TESSERATI

ART. 51

SUDDIVISIONE SECONDO L'ETÀ DEI GIOCATORI

1. I tesserati, in rapporto alla loro età, si distinguono nei seguenti settori:
 - a) Juniores 10 - Pulcini, sono coloro che hanno compiuto 8 anni ma non ancora 11;
 - b) Juniores 12 - Giovanissimi, sono coloro che hanno compiuto 11 anni ma non ancora 13;
 - c) Juniores 14 - Cadetti, sono coloro che hanno compiuto 13 anni ma non ancora 15;
 - d) Juniores 16 - Allievi, sono coloro che hanno compiuto 15 anni ma non ancora 17;
 - e) Juniores 20, sono coloro che non hanno ancora compiuto 21 anni;
 - f) Ordinari, sono coloro che hanno compiuto 21 anni;
 - g) Seniores Over 60, sono coloro che hanno compiuto 60 anni.

ART. 52

COMPUTO DELL'ETÀ

1. Per tutti i settori il computo dell'età viene riferito al giorno antecedente alla data di svolgimento della competizione o alla data di entrata in vigore di una graduatoria nazionale suddivisa per fasce d'età, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disposto dai Regolamenti internazionali in materia di campionati e competizioni giovanili nazionali e/o internazionali.

ART. 53

SUDDIVISIONE DELLE COMPETIZIONI

1. I campionati e le competizioni, nonché le graduatorie nazionali di giocatori sono suddivise in:
 - a) assolute (o miste);
 - b) femminili;
 - c) giovanili assolute (o miste);
 - d) giovanili femminili;
 - e) seniores.
2. Una giocatrice può partecipare alle competizioni assolute.
3. Un giocatore di sesso maschile non può partecipare alle competizioni femminili.
4. I tesserati Juniores possono partecipare sia ai campionati ed alle competizioni loro riservate, secondo la fascia d'età di appartenenza, che, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti punti 2 e 3, ai campionati ed alle competizioni assolute e/o femminili.
5. Al Campionato Seniores possono partecipare soltanto i tesserati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

CAPO VII

CLASSIFICAZIONE DEI TESSERATI AGONISTI

ART. 54

CLASSIFICAZIONI TECNICHE

1. I tesserati agonisti, in rapporto al valore tecnico espresso nelle competizioni cui hanno preso parte e secondo quanto previsto dai Regolamenti tecnici della F.S.I. ed internazionali della F.I.D.E., possono essere classificati nelle seguenti categorie:
 - a) internazionali: Grande Maestro, Maestro Internazionale, Maestro F.I.D.E.;
 - b) magistrali: Maestro, Candidato Maestro;
 - c) nazionali: Prima Categoria Nazionale, Seconda Categoria Nazionale, Terza Categoria Nazionale;
 - d) sociali: Prima Categoria Sociale, Seconda Categoria Sociale.
2. Ai tesserati agonisti appartenenti alle categorie internazionali, magistrali e nazionali viene inoltre assegnato un punteggio di merito, periodicamente aggiornato in base ai risultati conseguiti nelle competizioni, denominato Elo-Italia.
3. I tesserati agonisti delle categorie Juniores possono, inoltre, essere classificati nell'ambito del settore specifico.
4. Ai tesserati agonisti appartenenti alle categorie internazionali, magistrali e nazionali che partecipano alle competizioni internazionali riconosciute dalla F.I.D.E. viene inoltre assegnato dalla medesima F.I.D.E. un punteggio di merito, periodicamente aggiornato in base ai risultati conseguiti nelle competizioni internazionali, denominato Elo-F.I.D.E.. La F.S.I. riconosce il punteggio di merito denominato Elo-F.I.D.E..

ART. 55

NON CLASSIFICATI

1. I non classificati sono quei tesserati che non hanno ancora svolto attività agonistica o che non hanno ancora raggiunto un valore tecnico tale da consentire il loro inserimento nelle categorie tecniche di cui al punto 1 del precedente articolo.

CAPO VIII

TRASFERIMENTI

ART. 56

GENERALITÀ

1. La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati in possesso di Tessera Agonistica.

ART. 57

VINCOLO E MODALITÀ DI TRASFERIMENTO

1. Ogni tesserato è libero di svolgere attività agonistica per altro Affiliato nell'annata agonistica successiva, purché ne dia avviso scritto all'Affiliato di appartenenza entro il 30 novembre dell'anno in corso.

ART. 58

LIMITAZIONE AI TRASFERIMENTI IN CORSO D'ANNO

1. Il giocatore che ha rappresentato un Affiliato in un qualsiasi Campionato Nazionale a squadre, non può ottenere la tessera agonistica per altro Affiliato se non dopo la conclusione del Campionato.

ART. 59

TRASFERIMENTO IN CORSO D'ANNO

1. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo, il tesserato che nel corso dell'anno intende svolgere attività agonistica per altro affiliato deve ottenere il nullaosta dell'Affiliato di appartenenza.
2. Il nullaosta di cui al punto 1 deve essere allegato alla richiesta di tesseramento agonistico di quel Tesserato da parte del nuovo affiliato di appartenenza, che dovrà corrispondere nuovamente la quota di tesseramento alla F.S.I.

CAPO IX

CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.S.I. DEI TESSERATI

ART. 60

CESSAZIONE DI APPARTENENZA

1. I Tesserati cessano di far parte della F.S.I. nei seguenti casi:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) per mancato rinnovo del tesseramento entro il 30 novembre dell'anno in corso;
 - c) per radiazione;
 - d) per ritiro della tessera nel caso di sospensione o inibizione superiore ad un anno disposta dagli Organi di Giustizia della F.S.I.;
 - e) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - f) nei casi previsti dall'Art. 10 dello Statuto federale.
2. La cessazione di appartenenza alla F.S.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

TITOLO III

ORGANI FEDERALI CENTRALI

CAPO I

ORGANI CENTRALI

ART. 61

GENERALITÀ

1. Gli Organi centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto federale e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. In conformità con le previsioni statutarie, sono Organi centrali della Federazione:
- a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente della Federazione;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Consiglio di Presidenza;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO II
ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 62
NORME GENERALI

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della Federazione ed ha i poteri che le sono attribuiti dall'Art. 16 dello Statuto federale.
2. L'Assemblea Nazionale è costituita dai rappresentanti degli Affiliati con la partecipazione degli aventi diritto ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto federale.
3. L'attività ed il funzionamento dell'Assemblea Nazionale sono regolati dalle norme statutarie e dal presente Regolamento.
4. L'Assemblea Nazionale può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni statutarie e la natura degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

ART. 63
INDIZIONE E PUBBLICITÀ

1. L'Assemblea Nazionale è indetta con deliberazione del Consiglio Federale, che ne stabilisce la data, la sede e l'ordine del giorno.
2. Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con l'inserimento negli Atti ufficiali e la comunicazione agli organi di informazione.

ART. 64
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria che straordinaria, sono illustrate, secondo le previsioni statutarie, nella parte di questo Regolamento dedicata alle Assemblee.

CAPO III
PRESIDENTE FEDERALE

ART. 65
NORME GENERALI

1. Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale con votazione separata, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, come previsto dallo Statuto federale.

ART. 66
ATTRIBUZIONI E COMPITI

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall'Art. 20 dello Statuto federale ed ha la legale rappresentanza della F.S.I.
2. Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo degli scacchi in campo nazionale ed internazionale;
3. Il Presidente della Federazione, in caso di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla F.S.I., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione successiva.

Art. 67
ASSENZA O TEMPORANEO IMPEDIMENTO

1. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Federazione le funzioni presidenziali sono svolte, per il tempo strettamente necessario, dal Vicepresidente di sede.

ART. 68
IMPEDIMENTO DEFINITIVO O DIMISSIONI

1. Per i casi di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente valgono le norme previste dagli Artt. 20 e 24 dello Statuto federale.

Capo IV
CONSIGLIO FEDERALE

ART. 69
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione della Federazione.
2. È composto dal Presidente della Federazione e da 10 (dieci) Consiglieri, di cui due con funzione di Vicepresidenti.
3. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale, con votazione separata, successiva a quella del Presidente della Federazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti secondo le previsioni statutarie.

4. Durano in carica l'intero quadriennio olimpico, salve le ipotesi degli articoli seguenti.

ART. 70

DIMISSIONI DI UNO O PIÙ CONSIGLIERI

1. Nel caso di dimissioni o di altro motivo di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Federale eletto rimane egualmente in funzione, permanendo in carica almeno la metà dei Consiglieri.
2. Il Consigliere che risulti assente, salvo legittimo impedimento, per tre riunioni consecutive del Consiglio Federale è considerato dimissionario.
3. Quando il numero dei Consiglieri mancanti per qualsiasi motivo sia in numero inferiore alla maggioranza, il Consiglio Federale provvederà ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
4. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi si applica quanto stabilito ai punti 9 e 10 dell'Art. 24 dello Statuto federale.

ART. 71

DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. I casi di decadenza del Consiglio Federale e la relativa disciplina sono previsti dall'Art. 24 dello Statuto federale.

ART. 72

OPZIONI

1. In caso di elezione di un Consigliere federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione deve avvenire come nel caso di dimissioni.

ART. 73

RIUNIONI E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Federale viene riunito almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta scritta e motivata di almeno quattro dei suoi componenti.
2. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data fissata. In casi di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato anche a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica e con un preavviso inferiore a quanto previsto in precedenza.
3. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 74

FUNZIONAMENTO

1. Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun Organo collegiale.
2. Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente di sede, dirige i lavori, onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.S.I.;
3. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non intenda proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto;
4. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione;
5. Il Consiglio può assegnare, a singoli componenti, compiti specifici per la cura e lo sviluppo di particolari aree di attività.

ART. 75

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario della Federazione, ovvero da altro funzionario della Segreteria Federale da lui delegato, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
2. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della Segreteria Federale.
3. Redige infine il verbale di ciascuna seduta, verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dallo stesso Segretario.
4. Il verbale può essere approvato seduta stante oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

ART. 76

PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Federale di generale interesse per gli Affiliati e quelle relative alle concessioni di contributi, nonché tutte quelle che il Consiglio ritenga opportuno, devono essere pubblicate negli Atti ufficiali e mediante affissione nell'Albo federale.
2. È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli Affiliati o ai tesserati, che ne facciano richiesta, copia o stralcio di deliberazioni non pubblicate negli Atti ufficiali.

ART. 77 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall'Art. 23 dello Statuto federale.

CAPO V
VICEPRESIDENTI

ART. 78
ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, due Vicepresidenti che, oltre ad esercitare le normali funzioni consiliari, coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni.
2. Ad uno dei due Vicepresidenti viene attribuita, al momento della elezione, la qualifica di Vicepresidente di sede.
3. Il Vicepresidente di sede deve sostituire il Presidente della Federazione in ogni sua attribuzione in caso di sua precaria assenza o temporaneo impedimento.

ART. 79
ATTRIBUZIONI DEI VICEPRESIDENTI

1. Il Vicepresidente di sede esercita i suoi poteri di supplenza a norma dello Statuto federale e del presente Regolamento. In caso di impedimento viene a sua volta sostituito in tale funzione dall'altro Vicepresidente.
2. I Vicepresidenti fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza.
3. Ai Vicepresidenti possono essere affidati speciali incarichi dal Presidente e dal Consiglio Federale.
4. I Vicepresidenti durano in carica per tutto il quadriennio olimpico e non possono essere revocati.

CAPO VI
CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 80
ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Nella riunione di insediamento, o all'occorrenza, in quella immediatamente successiva, il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, un Consigliere che, unitamente al Presidente ed ai due Vicepresidenti della Federazione, formano il Consiglio di Presidenza.
2. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Presidenza sono svolte dal Segretario della Federazione che può delegare, in sua vece, altro funzionario.

ART. 81
ATTRIBUZIONI E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio di Presidenza ha competenza a deliberare in merito alle materie indicate nell'Art. 25 dello Statuto ed a decidere su questioni di carattere particolarmente urgente incompatibili, per la loro natura, con i tempi indispensabili per la convocazione del Consiglio Federale.
2. Per la validità delle deliberazioni, da assumere a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno tre membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente di sede. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. In ogni caso, tutte le deliberazioni d'urgenza del Consiglio di Presidenza sono soggette a ratifica da parte del Consiglio Federale nella riunione immediatamente successiva, previa illustrazione, da parte di uno dei componenti, delle ragioni del provvedimento e dell'urgenza che ha impedito di procedere all'ordinaria convocazione.

CAPO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 82

COMPOSIZIONE, ELEZIONE E NOMINA

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea F.S.I., e da un membro effettivo ed uno supplente nominati dal C.O.N.I.. Ai sensi dell'Art. 45, comma 2, dello Statuto, per due dei membri effettivi e per uno dei membri supplenti eletti dall'Assemblea FSI è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Revisori contabili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. I componenti effettivi e supplenti di provenienza dalla F.S.I. sono eletti dall'Assemblea Nazionale tra i soggetti, di comprovate capacità contabili e amministrative, che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dallo Statuto federale e dal presente Regolamento.
4. L'elezione dei componenti è disciplinata dall'Art.161.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua prima riunione da tenersi entro e non oltre 15 giorni dall'elezione, elegge tra i propri componenti effettivi il Presidente.
6. I membri supplenti intervengono alle riunioni in caso di assenza dei membri effettivi, i quali sono obbligati, in ragione di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza dalla riunione.
7. La decadenza per qualsiasi motivo del Presidente Federale o del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. La carica di Revisore dei Conti nazionale è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

ART. 83

CESSAZIONE DALLA CARICA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o di singoli Revisori effettivi o di vacanze di questi ultimi si procede secondo quanto stabilito dall'Art. 30 dello Statuto.

ART. 84

FUNZIONAMENTO

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente e redige il verbale della riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni del Consiglio Federale ed a quelle degli altri organi chiamati ad adottare provvedimenti amministrativi.
3. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 85

ATTRIBUZIONI E COMPITI

1. Le attribuzioni ed i compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dall'Art. 29 dello Statuto.

TITOLO IV

COMMISSIONI E CONFERENZE NAZIONALI

CAPO I

COMMISSIONI

ART. 86

GENERALITÀ

1. Per l'espletamento dell'attività federale il Consiglio Federale può nominare Commissioni con funzioni tecniche, organizzative e consultive, nominandone Presidenti, o Coordinatori, e componenti e fissandone compiti e funzioni.

ART. 87

REQUISITI, INCOMPATIBILITÀ E DURATA IN CARICA DI COMPONENTI DI COMMISSIONI

1. Possono essere nominati componenti di Commissioni solo i tesserati della Federazione che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne per delitti dolosi e che non siano stati assoggettati dal C.O.N.I. o da qualsiasi Federazione sportiva a squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno.
2. I componenti delle Commissioni durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Fanno eccezione i componenti delle Commissioni Arbitrale, Atleti e Controllo Antidoping che restano in carica per un quadriennio.

3. La decadenza per qualsiasi motivo del Consiglio Federale comporta, altresì, l'automatica decadenza dei componenti delle Commissioni, fatti salvi i componenti della Commissione Federale Atleti e della Commissione Arbitrale Federale, Presidente escluso, che sono elettivi.

CAPO II
COMMISSIONI NAZIONALI

ART. 88
COMMISSIONI NAZIONALI

1. Le Commissioni nazionali sono composte di tesserati con particolare competenza nei singoli settori.
2. Sono previste le seguenti Commissioni Nazionali:
 - a) Commissione Organizzazione Periferica;
 - b) Commissione Calendario Nazionale;
 - c) Commissione Tecnica;
 - d) Commissione Campionato Italiano a Squadre;
 - e) Commissione Attività Giovanile;
 - f) Commissione Didattica;
 - g) Commissione Scuola;
 - h) Commissione Arbitrale Federale.
3. Il Consiglio Federale può abrogare o istituire nuove Commissioni con compiti da stabilire, con particolare riguardo ai settori tecnico e promozionale, apportando le necessarie modifiche al presente Regolamento.
4. Sono altresì previste, su specifica indicazione del C.O.N.I., le seguenti Commissioni:
 - a) Commissione Federale Atleti;
 - b) Commissione Federale del Controllo Antidoping.

ART. 89
COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

1. La Commissione è composta da un Coordinatore e da tre componenti (uno per il Nord-Italia, uno per il Centro-Italia ed uno per il Sud-Italia e le Isole), nominati dal Consiglio Federale che li sceglie possibilmente fra i Consiglieri. I suoi componenti restano in carica per due anni e sono riconfermabili.
2. La Commissione ha il compito di favorire un costante colloquio ed i più proficui rapporti tra la struttura centrale della F.S.I., gli Organi periferici e le Società, nonché di proporre al Consiglio Federale gli interventi ritenuti più idonei per raggiungere sia tali finalità, sia il miglior sviluppo locale della disciplina. Ha altresì il compito, se espressamente richiesta, di formulare

pareri sulle proposte di concessione di contributi straordinari alle Società ed agli Organi periferici.

ART. 90

COMMISSIONE CALENDARIO NAZIONALE

1. La Commissione è composta da un Coordinatore e da due componenti, nominati dal Consiglio Federale. I suoi componenti restano in carica per due anni e sono riconfermabili.
2. La Commissione ha competenza in materia di concessione delle autorizzazioni preventive alle competizioni valide per le promozioni alle Categorie Nazionali e/o all'aggiornamento del punteggio di merito per il loro inserimento nei Calendari ufficiali della F.S.I.
3. La Commissione ha altresì il compito di compilare il Calendario Nazionale della F.S.I. da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

ART. 91

COMMISSIONE TECNICA

1. La Commissione è composta da un Presidente e da tre componenti nominati dal Consiglio Federale. I suoi componenti restano in carica per due anni e sono riconfermabili.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali modifiche ai regolamenti tecnici federali, agendo in ciò sia su richiesta del Consiglio Federale, sia di propria iniziativa, sia, infine, su suggerimento o indicazione di altri organi o organismi della Federazione;
 - b) rispondere alle richieste di parere in materia tecnica e regolamentare;
 - c) suggerire interpretazioni sulle norme tecniche principali e più controverse, da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione;
 - d) fornire indicazioni al Consiglio Federale sull'andamento annuale dell'attività agonistica federale.

ART. 92

COMMISSIONE CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

1. La Commissione è composta da un Presidente e da cinque componenti nominati dal Consiglio Federale. I suoi componenti restano in carica per due anni e sono riconfermabili.
2. La Commissione ha funzioni di organizzazione e di programmazione del Campionato Italiano a Squadre. Ha inoltre il compito di fornire alla Commissione Tecnica tutti gli elementi utili per la formulazione di eventuali proposte di modifiche regolamentari riguardanti il Campionato da sottoporre al Consiglio Federale.

ART. 93

COMMISSIONE ATTIVITÀ GIOVANILE

1. La Commissione è composta da un Presidente e da sei componenti nominati dal Consiglio Federale. I suoi componenti restano in carica per due anni e sono riconfermabili.
2. La Commissione ha funzione di organizzazione e di programmazione di tutta l'attività giovanile nel suo complesso ed in particolare delle seguenti iniziative:
 - a) Campionati Giovanili sino a 16 anni per fasce d'età;
 - b) Campionato Giovanile Assoluto fino a 20 anni;
 - c) Giochi Scolastici e Giochi Sportivi Studenteschi;
 - d) Centri di Avviamento allo Sport per gli Scacchi;
 - e) altre competizioni ed iniziative in campo giovanile;
 - f) valutazione tecnico-organizzativa dell'andamento delle succitate iniziative ed eventuale elaborazione di proposte alla Commissione Tecnica per modifiche dei Regolamenti relativi ai Campionati Giovanili.
3. La Commissione sottopone al Consiglio Federale, nei termini stabiliti, i programmi relativi a alle iniziative sopra riportate, per la prescritta approvazione da parte del medesimo, nonché annualmente una relazione sul lavoro effettuato.

ART. 94

COMMISSIONE DIDATTICA

1. La Commissione è composta da un Presidente e da cinque componenti nominati dal Consiglio Federale. I suoi componenti restano in carica per due anni e sono riconfermabili.
2. La Commissione ha i compiti previsti dal Regolamento Istruttori, Insegnamento e Scuola.

ART. 95

COMMISSIONE SCUOLA

2. La Commissione è composta da un Presidente e da sei componenti nominati dal Consiglio Federale. I suoi componenti restano in carica per due anni e sono riconfermabili.
3. La Commissione ha i compiti previsti dal Regolamento Istruttori, Insegnamento e Scuola.

ART. 96

COMMISSIONE ARBITRALE FEDERALE

1. La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Consiglio Federale, e quattro componenti eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea nazionale degli arbitri aventi diritto a voto. I suoi componenti restano in carica per l'intero quadriennio olimpico.
2. Le modalità di funzionamento ed i compiti della Commissione, nonché le modalità di elezione dei componenti, sono quelli previsti dal Regolamento Arbitrale.

ART. 97

COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

- 1 La Commissione è composta da un Presidente, da un Vicepresidente e da cinque componenti eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea nazionale degli atleti aventi diritto a voto. I suoi componenti restano in carica per l'intero quadriennio olimpico.
- 2 Le modalità di elezione, di funzionamento ed i compiti della Commissione sono quelli previsti dal Regolamento Federale Atleti.

ART. 98

COMMISSIONE FEDERALE DEL CONTROLLO ANTIDOPING

1. La Commissione è composta da un Presidente, da due componenti e da un Segretario senza diritto di voto nominati dal Consiglio Federale. I suoi componenti restano in carica per l'intero quadriennio olimpico.
2. La Commissione ha i compiti previsti dal Regolamento Federale Antidoping.

CAPO III

CONFERENZE NAZIONALI

ART. 99

CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

1. Come stabilito dall'Art. 15, comma 2 dello Statuto federale, la Federazione si avvale, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dell'organismo consultivo della Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali.
2. La Conferenza è indetta almeno una volta l'anno dal Consiglio Federale, che stabilisce data, località e ordine del giorno dei lavori, ed è convocata dal Presidente federale. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data fissata agli aventi diritto.
3. Hanno diritto a partecipare alla Conferenza tutti i Presidenti dei Comitati Regionali ed i Delegati Regionali. I Presidenti dei Comitati Regionali, in caso di loro comprovata impossibilità ad intervenire, possono delegare un componente del Comitato Regionale.
4. In dipendenza dell'ordine del giorno dei lavori il Consiglio Federale può invitare ad intervenire alla Conferenza sia Presidenti o Coordinatori di Commissioni, sia altri Tesserati. Sono altresì invitati a partecipare alla Conferenza i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. La Conferenza rappresenta un importante momento di informazione e di raccordo tra la gestione nazionale e quella periferica della Federazione ed ha, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) confrontare le diverse esperienze locali;
 - b) uniformare metodi e criteri di gestione;
 - c) recepire indicazioni univoche;

d) suggerire indicazioni per la conduzione federale.

TITOLO V
SETTORI DI ATTIVITÀ E DIREZIONE AGONISTICA

CAPO I
SETTORI DI ATTIVITÀ

ART. 100
GENERALITÀ

1. Il Consiglio Federale, per la migliore conduzione della Federazione, può suddividere l'attività, in particolare quella tecnica e promozionale, in specifici Settori, specificando per ciascuno di essi le rispettive sfere di attività.
2. Il Consiglio Federale può designare, quale responsabile dell'andamento di un determinato Settore di attività, una Commissione o un Incaricato che può essere un Consigliere federale, un Tesserato o, eventualmente, per specifici incarichi di natura tecnica, un tecnico esterno con specifiche competenze.
3. Sono previsti i seguenti Settori di attività
 - a) Settore Attività Agonistica;
 - b) Settore Giovanile;
 - c) Settore Femminile;
 - d) Settore Seniores;
 - e) Settore Arbitrale.
4. Il Consiglio Federale può abrogare o istituire nuovi Settori con attribuzioni da stabilire.

ART. 101

SETTORE ATTIVITÀ AGONISTICA

1. Il Settore Attività Agonistica, posto sotto la diretta supervisione del Presidente federale, è affidato alla responsabilità della Direzione Agonistica, prevista dall'Art. 31 dello Statuto federale, ed ha competenza, nel rispetto dei Regolamenti tecnici vigenti, in materia di:
 - a) preparazione ed allenamento dei probabili componenti delle squadre nazionali, assolute e femminili, partecipanti alle Olimpiadi, Campionati Europei ed altre competizioni internazionali a squadre;
 - b) allenamento dei designati, assolute e femminili, a partecipare alle prove individuali di selezione dei Campionati Mondiali o Europei individuali;
 - c) preparazione ed allenamento dei giovani designati, assolute e femminili, a partecipare alle prove individuali delle varie fasce d'età dei Campionati Mondiali o Europei o altre competizioni internazionali individuali od a squadre ed eventualmente degli altri giovani messi in particolare evidenza nei Campionati federali delle rispettive fasce d'età;
 - d) proposte di composizione definitiva delle squadre nazionali per la partecipazione a competizioni internazionali;
 - e) proposte di designazione definitiva degli aventi diritto per la loro partecipazione a Campionati o altre prove internazionali individuali sia maschili che femminili o giovanili;
 - f) proposte di formazione e di aggiornamento di Istruttori di alto livello;
 - g) organizzazione delle trasferte e dei soggiorni relativi alle partecipazioni ed alle iniziative di cui ai punti precedenti.
2. Tutte le proposte di designazione definitiva, corredate dalle relative previsioni di spesa per la partecipazione, nonché le proposte di spesa per lo svolgimento di stages o di altre attività di preparazione ed allenamento debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale.

ART. 102

DIREZIONE AGONISTICA

1. La Direzione Agonistica è responsabile del Settore Attività Agonistica .
2. Compongono la Direzione Agonistica:
 - a) Il Direttore Agonistico, con compiti di coordinamento funzionale ed organizzativo fra i vari componenti della Direzione Agonistica. Per tale incarico il Consiglio Federale può nominare quando occorre un Consigliere federale;
 - b) il Responsabile tecnico nazionale, che ha competenza in materia di squadra nazionale assoluta e di giocatori di alto livello;
 - c) il Responsabile tecnico femminile, che ha competenza in materia di squadra nazionale femminile e di giocatrici dei livelli tecnici più elevati sia in campo nazionale che in campo giovanile;

- d) il Responsabile tecnico giovanile, che ha competenza in materia di giocatori dei livelli tecnici più elevati in campo giovanile maschile.
3. Il Responsabile tecnico nazionale svolge opera di coordinamento tecnico nell'ambito della Direzione Agonistica ed ha inoltre la responsabilità della formazione e dell'aggiornamento degli Istruttori di alto livello.

ART. 103

SETTORE GIOVANILE

1. Il Settore Giovanile è affidato alla responsabilità della Commissione per l'Attività Giovanile.
2. L'attività concernente il Settore Giovanile è quella indicata dall'Art. 93 del presente Regolamento per la predetta Commissione.

ART. 104

SETTORE FEMMINILE

1. Il Settore Femminile è affidato alla responsabilità di un Incaricato, designato dal Consiglio Federale di norma fra i Consiglieri federali.
2. Compito del Settore è promuovere lo sviluppo dello scacchismo femminile nel paese, agendo quando occorra d'intesa con gli altri Organi e organismi interessati.

ART. 105

SETTORE SENIORES (OVER 60)

4. Il Settore Seniores è affidato alla responsabilità di un Incaricato, designato dal Consiglio Federale di norma fra i Consiglieri federali.
2. Compito del Settore è promuovere lo sviluppo nel paese dello scacchismo riguardante i tesserati che abbiano superato i 60 anni di età, agendo quando occorra d'intesa con gli altri Organi e organismi interessati.

ART. 106

SETTORE ARBITRALE

1. Il Settore Arbitrale è affidato alla responsabilità della Commissione Nazionale Arbitri.
2. Compito del Settore è promuovere la formazione, lo sviluppo e il perfezionamento dei quadri arbitrali nonché provvedere a quanto previsto dal Regolamento Arbitrale.

TITOLO VI

ORGANI FEDERALI PERIFERICI

CAPO I

GENERALITÀ

ART. 107

ORGANI FEDERALI PERIFERICI

1. Gli Organi federali periferici hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.
2. Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto federale e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali.
3. Gli Organi federali periferici si suddividono in:
 - a) Organi regionali;
 - b) Organi provinciali.
4. Gli Organi delle province autonome di Trento e Bolzano, pur denominati provinciali, esercitano le funzioni ed hanno le attribuzioni degli Organi regionali; ad essi sono pertanto applicabili le norme previste per questi ultimi, con
- 5.
6. n riferimento al territorio di ciascuna delle due province.
7. Non è consentita l'istituzione di alcun Organo periferico non espressamente previsto dallo Statuto federale.

ART. 108

MANCATO OD IRREGOLARE FUNZIONAMENTO

1. In caso di accertate irregolarità di gestione o di funzionamento di un Comitato Regionale, il Consiglio Federale procede allo scioglimento dell'organo periferico e nomina, in sostituzione, un Commissario Straordinario con il compito di ristabilire l'ordinario funzionamento, convocando l'Assemblea Regionale al più presto e, comunque, non oltre sessanta giorni dallo scioglimento, come previsto al punto 1.23 dell'Articolo 23 dello Statuto federale.
2. In caso di accertate irregolarità di gestione o di funzionamento di un Comitato Provinciale, valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma.

CAPO II

ORGANI REGIONALI

ART. 109

GENERALITÀ

1. L'organizzazione federale regionale è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative regionali e per la Regione Trentino-Alto Adige, secondo le circoscrizioni di Trento e Bolzano.
2. Gli Organi regionali sono:
 - a) l'Assemblea regionale;

- b) il Presidente del Comitato Regionale;
 - c) il Comitato Regionale;
 - d) il Delegato Regionale
3. Qualora in una regione siano presenti meno di 10 (dieci) Affiliati con diritto di voto, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Regionale, così come previsto dall'Art. 32 , comma 2.2 dello Statuto federale.

CAPO III
ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 110
NORME DI RIFERIMENTO

1. L'Assemblea Regionale è disciplinata dagli Artt. 33, 37, 38 e 39 dello Statuto federale e dalle norme relative all'Assemblea Nazionale previste nel presente Regolamento, in quanto compatibili.
2. Per le modalità di indizione, convocazione, partecipazione e svolgimento dell'Assemblea regionale si rinvia alla parte di questo Regolamento dedicata alle Assemblee.

CAPO IV
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

ART. 111
ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto dall'Assemblea regionale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione.
2. Il Presidente del Comitato Regionale espleta le funzioni di cui all'Art. 34 dello Statuto federale. Rappresenta la F.S.I. ai soli fini sportivi, e non negoziali, nell'ambito territoriale di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato Regionale del funzionamento del medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale. In particolare è suo compito:
 - a) convocare il Comitato Regionale almeno quattro volte l'anno;
 - b) redigere la Relazione tecnico-morale finanziaria annuale per l'Assemblea Regionale, sottoponendola al preventivo esame del Comitato Regionale unitamente al rendiconto finanziario per l'esercizio trascorso ed il preventivo per quello successivo;
 - c) applicare e far applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali della Federazione;
 - d) rappresentare la F.S.I. presso il locale Comitato Regionale del C.O.N.I.; promuovere, unitamente al Comitato Regionale, contatti con gli Enti amministrativi Regionali e Provinciali, con gli uffici del C.O.N.I. e con le Autorità locali al fine di reperire

finanziamenti e strutture per lo sviluppo e l'incremento dell'attività scacchistica nella Regione;

- e) partecipare personalmente o a mezzo di un suo delegato alle riunioni dei Comitati Provinciali;
- f) coordinare e vigilare sull'attività dei Comitati Provinciali e dei Delegati Provinciali;
- g) trasmettere al Consiglio Federale le informazioni e le istanze dei Comitati e dei Delegati Provinciali, delle Società affiliate e degli stessi tesserati, intese a migliorare l'organizzazione dell'attività e correggere eventuali disfunzioni;
- h) collaborare nell'ambito del proprio territorio, unitamente al Comitato Regionale, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione.

Per quanto non contemplato si richiamano per analogia, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il Presidente della Federazione dall'Art. 20 dello Statuto federale.

- 3. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare a chi lo sostituisce, entro dieci giorni dall'evento, documenti, beni ed eventuali fondi cassa d'appartenenza del Comitato in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 112

DIMISSIONI DALLA CARICA

- 1. Se il Presidente del Comitato regionale si dimette dalla carica, decadono automaticamente anche i componenti del Comitato Regionale eletti nella stessa Assemblea Regionale.
- 2. In tal caso, entro sessanta giorni deve essere convocata altra Assemblea per le nuove elezioni.
- 3. Per l'ordinaria amministrazione resterà comunque in *prorogatio* l'intero Comitato sino alla elezione dei nuovi organi da parte dell'Assemblea straordinaria all'uopo convocata.

ART. 113

IMPEDIMENTO TEMPORANEO

- 1. In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Comitato regionale, esercita le sue funzioni il Vicepresidente.

ART. 114

IMPEDIMENTO DEFINITIVO

- 1. In caso di impedimento definitivo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto federale per il Presidente della Federazione.

CAPO V

COMITATO REGIONALE

ART. 115

COMPOSIZIONE

1. Il Comitato Regionale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da Consiglieri eletti nel numero rispettivamente:
 - a) di cinque, in quelle regioni dove esistono almeno trenta Affiliati;
 - b) di tre, in quelle regioni dove esistono da dieci a meno di trenta Affiliati.

ART. 116

ELEZIONE

1. I componenti del Comitato Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale degli Affiliati.
2. L'elezione dei Consiglieri del Comitato Regionale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, secondo le norme che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio Federale.
3. I Consiglieri durano in carica un intero quadriennio olimpico, salve le ipotesi di cui agli articoli seguenti.

ART. 117

DIMISSIONI DI UNO O PIÙ CONSIGLIERI

1. In caso di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, il Comitato Regionale eletto rimane egualmente in carica finché resta in carica almeno la metà dei Consiglieri.
2. Il Consigliere che resta assente, salvo legittimo impedimento, per tre riunioni consecutive del Comitato Regionale è considerato dimissionario.
3. Quando il numero dei Consiglieri mancanti per qualsiasi motivo sia in numero inferiore alla maggioranza, il Comitato Regionale provvederà ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
4. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi si applica quanto stabilito per il Consiglio Federale ai commi 9 e 10 dell'Art. 24 dello Statuto federale.

ART. 118

OPZIONI

1. In caso di elezione del Consigliere regionale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione deve avvenire come nel caso di dimissioni.

ART. 119

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Comitato regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni previste dallo Statuto federale, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla diffusione degli Scacchi e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) promuovere, diffondere, disciplinare l'attività scacchistica nella regione di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
- b) applicare e far applicare le norme federali, attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
- c) attuare un efficace collegamento fra i vari Comitati e Delegati Provinciali e fornire loro direttive di carattere generale per uniformare metodi e criteri di gestione tecnico-organizzativa e promozionale;
- d) promuovere la costituzione di Società Scacchistiche e di Comitati Provinciali dove non esistenti;
- e) vigilare sul funzionamento dei Comitati Provinciali e dei Delegati Provinciali e coordinare la loro attività;
- f) proporre al Consiglio Federale la nomina e la revoca dei Delegati Provinciali;
- g) tenere tutti i rapporti con gli Affiliati mediante comunicati ufficiali;
- h) vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli Affiliati appartenenti alla regione e dei loro Tesserati, delle norme, decisioni e deliberazioni federali. Curare che gli Affiliati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
- i) amministrare i contributi federali e le altre somme a loro disposizione secondo le disposizioni federali e di legge, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte. Su detta gestione finanziaria il Collegio dei Revisori dei Conti della F.S.I. esercita il potere di controllo, a norma dell'Art. 29 dello Statuto federale;
- j) trasmettere al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea Regionale relativa all'elezione dei propri Organi direttivi;
- k) predisporre la Relazione tecnico-morale e finanziaria della gestione del Comitato da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
- l) valutare le previsioni di spesa di Comitati e Delegati Provinciali;
- m) trasmettere al Consiglio Federale entro il mese di ottobre le previsioni di spesa per l'anno successivo ed entro il mese di febbraio il rendiconto finanziario relativo alla gestione dell'anno precedente;
- n) provvedere all'organizzazione delle competizioni ufficiali di competenza regionale; approvare le competizioni di competenza organizzate dagli Affiliati della regione; coordinare e vigilare sull'organizzazione delle competizioni ed iniziative di competenza provinciale; redigere e pubblicare il calendario delle manifestazioni agonistiche e delle iniziative che si svolgono nella regione, che deve essere inviato agli Affiliati della regione;
- o) inviare alla Segreteria della F.S.I. tutti gli Atti ufficiali del Comitato Regionale e, nei tempi stabiliti, i calendari regionali che i Regolamenti federali prevedono per specifiche competizioni;
- p) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni controversia che, nella Regione, dovesse insorgere tra Affiliati, fra questi e i loro tesserati, o fra tesserati.

- q) assolvere a tutti gli altri obblighi specifici previsti dai Regolamenti federali.

ART. 120

FUNZIONAMENTO

1. Il Comitato Regionale nella sua prima riunione elegge, a scrutinio segreto, un Vicepresidente.
2. Il Comitato nomina un Segretario, eventualmente scelto anche al di fuori dei propri componenti ed in tal caso non ha diritto a voto. In questa ultima ipotesi, l'incarico conferito a persona non facente parte del Comitato non comporta in alcun modo instaurazione di rapporto di lavoro subordinato. È fatto divieto assoluto di assumere personale con riserva di ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Federale. Per le assunzioni in violazione delle precedenti disposizioni è chiamato a rispondere personalmente il Presidente del Comitato e la trasgressione può costituire valido motivo per lo scioglimento del Comitato Regionale con la conseguente nomina di un Commissario Straordinario da parte del Consiglio Federale.
3. Il Comitato si riunisce periodicamente, comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri; la riunione deve essere convocata per iscritto con almeno sette giorni di anticipo.
4. Delle riunioni, a cura del Segretario, viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria federale entro e non oltre dieci giorni dal suo svolgimento, che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.
5. La sede del Comitato Regionale è nella città capoluogo della regione, se non diversamente deliberato dal Consiglio Federale.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto federale e dal presente Regolamento.

CAPO VI

DELEGATO REGIONALE

ART. 121

NORME DI RIFERIMENTO

1. La durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato regionale sono stabiliti dal comma 2.2 dell'Art. 32 dello Statuto federale.
2. Rientrano tra le competenze del Delegato regionale:
 - a) contribuire, nell'ambito della propria regione, alla realizzazione dei fini di cui all'Art. 3 dello Statuto federale, operando per la costituzione e l'affiliazione di nuove Società scacchistiche e per l'assistenza a quelle già esistenti;
 - b) rappresentare la F.S.I. presso il locale Comitato Regionale del C.O.N.I.; promuovere contatti con gli Enti Amministrativi Regionali e Provinciali, con gli uffici del C.O.N.I. e con le

Autorità locali al fine di reperire finanziamenti e strutture per lo sviluppo e l'incremento dell'attività scacchistica nella Regione;

- c) coordinare l'attività degli Affiliati esistenti sul territorio, nonché degli eventuali Delegati Provinciali, anche indicendo, ove possibile, apposite riunioni collegiali;
 - d) proporre al Consiglio Federale la nomina o la revoca di Delegati Provinciali;
 - e) applicare e far applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza i provvedimenti le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
 - f) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma di attività realizzabile nella regione;
 - g) inviare ogni fine anno al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato;
 - h) amministrare gli eventuali fondi che gli fossero stati assegnati dal Consiglio Federale per sostenere l'attività di competenza regionale ed eventualmente provinciale, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte secondo le disposizioni federali e di legge. Dovrà altresì, adempiendo agli obblighi di quanto previsto dai punti 1l ed 1m dell'Art. 120, inviare al Consiglio Federale un rendiconto finanziario annuale degli stessi e di altre eventuali somme a sua disposizione. Sulla gestione finanziaria di detti fondi il Collegio dei Revisori dei Conti della F.S.I. esercita il potere di controllo, a norma dell'Art. 29 dello Statuto federale.
 - i) collaborare, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione.
3. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Delegato Regionale è tenuto a consegnare a chi lo sostituisce, entro dieci giorni dall'evento, documenti, beni ed eventuali fondi di cassa d'appartenenza della Delegazione Regionale in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.
4. Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato dal Consiglio Federale, ancor prima della scadenza, per gravi irregolarità di funzionamento e di gestione.
5. La decadenza per qualsiasi motivo del Consiglio Federale comporta, altresì, l'automatica decadenza del Delegato regionale.

Art. 122

SEDE

1. La sede della Delegazione regionale viene deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Delegato stesso.

CAPO VII

ORGANI PROVINCIALI

ART. 123

GENERALITÀ

1. Il decentramento della F.S.I. si attua, oltre che con gli Organi periferici regionali, anche con gli Organi periferici provinciali, con riferimento alle circoscrizioni amministrative, con l'eccezione della particolare normativa concernente le Province di Trento e di Bolzano.
2. Gli Organi provinciali sono:
 - a) l'Assemblea Provinciale;
 - b) il Presidente del Comitato Provinciale;
 - c) il Comitato Provinciale;
 - d) il Delegato Provinciale.
3. Qualora in una provincia siano presenti meno di 10 (dieci) Affiliati con diritto di voto, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Provinciale, così come previsto dall'Art. 32, comma 2.4 dello Statuto federale.

CAPO VIII

ASSEMBLEA PROVINCIALE

ART. 124

NORME DI RIFERIMENTO

- 1 L'Assemblea Provinciale è disciplinata dall'Art. 41 dello Statuto federale e dalle norme relative alle Assemblee Nazionale e Regionale previste nel presente Regolamento, in quanto compatibili.
- 2 Per le modalità di indizione, convocazione, partecipazione e svolgimento dell'Assemblea provinciale si rinvia alla parte di questo Regolamento dedicata alle Assemblee.

CAPO IX

PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

ART. 125

ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente del Comitato Provinciale viene eletto dall'Assemblea provinciale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione.
2. Il Presidente del Comitato Provinciale espleta le funzioni di cui all'Art. 42 dello Statuto federale. Rappresenta la F.S.I. ai soli fini sportivi, e non negoziali, nell'ambito territoriale di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato Provinciale del funzionamento del medesimo nei confronti dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Federale. In particolare è suo compito:
 - a) convocare il Comitato Provinciale almeno quattro volte l'anno;
 - b) redigere la Relazione tecnico-morale finanziaria annuale per l'Assemblea Provinciale, sottoponendola al preventivo esame del Comitato Provinciale unitamente al rendiconto finanziario per l'esercizio trascorso ed al preventivo per quello successivo;
 - c) applicare e far applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali della Federazione;
 - d) rappresentare la F.S.I. presso il locale Comitato Provinciale del C.O.N.I. e, per le iniziative rivolte alla Scuola, presso il locale Provveditorato agli Studi; promuovere, unitamente al Comitato Provinciale, contatti con gli Enti Amministrativi Provinciali, con gli uffici del C.O.N.I. e con le Autorità locali al fine di reperire finanziamenti e strutture per lo sviluppo e l'incremento dell'attività scacchistica nella Provincia;
 - e) collaborare nell'ambito del proprio territorio, unitamente al Comitato Provinciale, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale e dal Comitato Regionale a svolgere un qualsiasi incarico nella Provincia.

Per quanto non contemplato si richiamano per analogia, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il Presidente della Federazione dall'Art. 20 dello Statuto federale.

3. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Provinciale è tenuto a consegnare a chi lo sostituisce, entro dieci giorni dall'evento, documenti, beni ed eventuali fondi di cassa d'appartenenza del Comitato in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.

ART. 126

IMPEDIMENTI TEMPORANEI, DEFINITIVI E DIMISSIONI

1. Per i casi di impedimenti temporanei, impedimenti definitivi e dimissioni del Presidente del Comitato Provinciale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto federale e nel presente Regolamento per il Presidente Regionale.

CAPO X

COMITATO PROVINCIALE

ART. 127

COMPOSIZIONE

1. Il Comitato Provinciale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da Consiglieri eletti nel numero rispettivamente:
 - a) di tre, in quelle province dove esistono da dieci a meno di trenta Affiliati;
 - b) di cinque, in quelle province dove esistono almeno trenta Affiliati;

ART. 128

ELEZIONE, DIMISSIONI DI UNO O PIÙ CONSIGLIERI, OPZIONI

1. In materia di elezioni e per i casi di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, nonché di opzioni, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto federale e nel presente Regolamento per il Comitato Regionale.

ART. 129

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE

1. Il Comitato Provinciale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni previste dallo Statuto federale, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla diffusione degli Scacchi nella provincia di competenza e, in particolare, ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere, diffondere, disciplinare l'attività scacchistica nella provincia di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
 - b) in particolare deve promuovere nel territorio di propria competenza, con il coordinamento degli Organi Regionali, la costituzione di nuove Società scacchistiche e la loro affiliazione;
 - c) assicurare ed applicare le norme federali, attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, nonché le disposizioni del Comitato Regionale di appartenenza interessanti il Comitato Provinciale;
 - d) trasmettere al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale relativa all'elezione dei propri Organi direttivi;
 - e) predisporre la Relazione tecnico-morale e finanziaria della gestione del Comitato da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale e trasmettere copia del verbale d'Assemblea, corredato dagli allegati prescritti, al Comitato Regionale di appartenenza;
 - f) vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli Affiliati appartenenti alla provincia e dei loro Tesserati, delle norme, decisioni e deliberazioni federali. Curare che gli Affiliati della provincia siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
 - g) amministrare gli eventuali contributi che gli fossero stati assegnati per sostenere l'attività di competenza provinciale nonché le altre eventuali somme a sua disposizione, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte secondo le disposizioni federali e di legge. Dovrà altresì provvedere agli obblighi previsti per il Comitato Regionale ai punti 1l e 1m dell'Art. 120, entro i termini annualmente stabiliti dal Comitato Regionale di appartenenza. Su detta gestione finanziaria il Collegio dei Revisori dei Conti della F.S.I. esercita il potere di controllo, a norma dell'Art. 29 dello Statuto federale.
 - h) provvedere all'organizzazione delle competizioni ufficiali di competenza provinciale;

- i) inviare alla Segreteria della F.S.I. tutti gli Atti ufficiali del Comitato Provinciale;
- j) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni controversia che, nella provincia, dovesse insorgere tra Affiliati, fra questi e i loro tesserati, o fra tesserati;
- k) assolvere a tutti gli altri obblighi specifici previsti dai Regolamenti federali.

ART. 130
FUNZIONAMENTO

1. Il Comitato Provinciale nella sua prima riunione elegge, a scrutinio segreto, un Vicepresidente.
2. Il Comitato nomina un Segretario, eventualmente scelto anche al di fuori dei propri componenti ed in tal caso non ha diritto a voto. In questa ultima ipotesi, l'incarico conferito a persona non facente parte del Comitato non comporta in alcun modo instaurazione di rapporto di lavoro subordinato. È fatto divieto assoluto di assumere personale con riserva di ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Federale. Per le assunzioni in violazione delle precedenti disposizioni è chiamato a rispondere personalmente il Presidente del Comitato e la trasgressione può costituire valido motivo per lo scioglimento del Comitato Provinciale con la conseguente nomina di un Commissario Straordinario da parte del Consiglio Federale.
3. Il Comitato si riunisce periodicamente, comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri; la riunione deve essere convocata per iscritto con almeno sette giorni di anticipo.
4. Delle riunioni, a cura del Segretario, viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria federale ed al Comitato Regionale di appartenenza entro e non oltre dieci giorni dal suo svolgimento, da sottoporre ad approvazione nella riunione successiva.
5. La sede del Comitato Provinciale è nella città capoluogo della provincia, se non diversamente deliberato dal Consiglio Federale.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale e Regionale dallo Statuto federale e dal presente Regolamento.

CAPO XI
DELEGATO PROVINCIALE

ART. 131
NORME DI RIFERIMENTO

1. La durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Provinciale sono stabiliti dal comma 2.4 dell'Art. 32 dello Statuto federale.
2. Rientrano tra le competenze del Delegato Provinciale:
 - a) contribuire, nell'ambito della propria provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'Art. 3 dello Statuto federale, operando per la costituzione e l'affiliazione di nuove Società scacchistiche e per l'assistenza a quelle già esistenti;

- b) rappresentare la F.S.I. presso il locale Comitato Provinciale del C.O.N.I. e, per le iniziative rivolte alla Scuola, presso il locale Provveditorato agli Studi; promuovere contatti con gli Enti Amministrativi Provinciali, con gli uffici del C.O.N.I. e con le Autorità locali al fine di reperire finanziamenti e strutture per lo sviluppo e l'incremento dell'attività scacchistica nella provincia;
 - c) coordinare l'attività degli Affiliati esistenti sul territorio, anche indicando, ove possibile, apposite riunioni collegiali;
 - d) osservare, applicare e far rispettare le norme federali, attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, nonché le disposizioni del Comitato Regionale di appartenenza interessanti la provincia di competenza;
 - e) informare tempestivamente il Comitato Regionale di appartenenza, ed eventualmente il Consiglio Federale, di ogni iniziativa o programma di attività realizzabile nella provincia;
 - f) inviare ogni fine anno al Consiglio Federale, tramite il competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato;
 - g) amministrare gli eventuali fondi che gli fossero stati assegnati per sostenere l'attività di competenza provinciale, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte secondo le disposizioni federali e di legge. Dovrà altresì provvedere agli obblighi previsti per il Comitato Regionale ai punti 1l e 1m dell'Art. 120, entro i termini annualmente stabiliti dal Comitato Regionale di appartenenza. Sulla gestione finanziaria di detti contributi il Collegio dei Revisori dei Conti della F.S.I. esercita il potere di controllo, a norma dell'Art. 29 dello Statuto federale.
- 3 Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Delegato Provinciale è tenuto a consegnare a chi lo sostituisce, entro dieci giorni dall'evento, documenti, beni ed eventuali fondi di cassa d'appartenenza della Delegazione in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.
- 4 Il mandato conferito al Delegato Provinciale può essere revocato dal Consiglio Federale, ancor prima della scadenza, per gravi irregolarità di funzionamento e di gestione, su parere o sentito il parere del Comitato o Delegato Regionale competente.
- 5 La decadenza per qualsiasi motivo del Consiglio Federale comporta, altresì, l'automatica decadenza del Delegato Provinciale.

ART. 132

SEDE

1. La sede della Delegazione Provinciale viene deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Delegato stesso.

TITOLO VII SEGRETERIA FEDERALE

CAPO I

GENERALITÀ

ART. 133

FINALITÀ

1. La Segreteria Federale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti alle attività della Federazione e per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi federali.

ART. 134

SEGRETARIO GENERALE

1. La Segreteria Federale è retta dal Segretario della F.S.I., nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente. Il Segretario è un dipendente a tutti gli effetti e può essere scelto anche al di fuori dei tesserati della Federazione.
2. Il Segretario assiste, nella sua qualità, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, curando la redazione e la custodia dei relativi verbali. In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria Federale.
3. Il Segretario assiste, altresì, alle riunioni di tutte le Commissioni e Comitati Federali; per tali compiti può delegare altro funzionario della Segreteria.
4. È compito del Segretario strutturare la Segreteria in settori di lavoro in base alle esigenze, anche momentanee, che si prospettano per l'attività di ogni singolo settore.
5. Oltre a quanto sopra indicato, il Segretario ha le attribuzioni indicate nello Statuto federale e nel presente Regolamento.

PARTE SECONDA

LE ASSEMBLEE

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 135

NORME DI RIFERIMENTO

1. Le Assemblee sono regolamentate dagli articoli 16, 17, 18, 19, 33, 37, 38, 39, 41, 59 e 60 dello Statuto.

ART. 136

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Nazionale, nonché la rappresentanza ed il diritto di voto degli Affiliati sono regolati dalle norme statutarie come da Art. 136.
2. La data di effettuazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio Federale e l'Assemblea stessa viene ritualmente convocata dal Presidente della F.S.I. che provvede, a cura della Segreteria Generale, a mezzo lettera raccomandata, a darne comunicazione ufficiale agli Affiliati, che dovrà essere spedita almeno 46 giorni prima dell'effettuazione della stessa.
3. In tutte le ipotesi previste dallo Statuto per le quali è richiesta l'effettuazione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni dall'evento considerato e da tenersi effettivamente entro i successivi trenta giorni, il termine di notifica di cui al secondo comma è ridotto alla metà.
4. Gli Affiliati che intendano iscrivere argomenti all'O.d.G. possono richiedere l'inserimento degli stessi fino a 30 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea: il Consiglio Federale deciderà l'inserimento o meno di detti argomenti. Qualora le richieste siano state accolte, la Segreteria invierà l'O.d.G. aggiornato.
5. Gli Affiliati che, a mente dell'Art. 16, comma 5.2 dello Statuto richiedano la convocazione straordinaria dell'Assemblea, devono inviare, a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Generale, motivata richiesta contenente gli argomenti da porre all'O.d.G.
6. Il Consiglio Federale è tenuto a deliberare in merito allorché si saranno pronunciati per la convocazione straordinaria dell'Assemblea tanti Affiliati da raggiungere il numero minimo di cui al comma 5.2 dell'Art. 16 dello Statuto.
7. Le condizioni si intendono realizzate non appena sarà pervenuta l'ultima raccomandata - del cui giorno d'arrivo farà fede il timbro postale - in virtù della quale la richiesta di convocazione dovrà intendersi avanzata dalla metà più uno degli Affiliati. Il Consiglio Federale entro 60 giorni decorrenti dal realizzarsi delle condizioni suddette deve adottare la delibera di prefissione del termine di effettivo svolgimento dell'Assemblea, termine che non potrà essere superiore a 30 giorni.
8. Ai termini di cui al comma precedente, previo rispetto delle stesse procedure in quanto compatibili, dovrà attenersi il Consiglio Federale in *prorogatio* nel caso previsto dal sesto comma dell'Art. 24 dello Statuto per decadenza, dimissioni o altra causa della metà più uno - anche non contemporaneamente - dei Consiglieri federali. Il termine iniziale comincia a decorrere dal giorno successivo a quello dell'ultimo evento, mercé il quale la previsione normativa dello Statuto s'intende realizzata.
9. In caso di richiesta, da parte degli Affiliati, di convocazioni di Assemblee straordinarie per variazioni statutarie o per proposte di scioglimento della F.S.I. - Art. 59, primo comma. e art. 60 dello Statuto - per la decorrenza dei termini ivi previsti si deve aver riguardo al settimo comma del presente articolo.

TITOLO II
LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

ART. 137

**COMPETENZA DELLA SEGRETERIA FEDERALE IN TEMA DI ATTI PREPARATORI PER L'ASSEMBLEA
NAZIONALE ORDINARIA E PER QUELLE PERIFERICHE**

1. La Segreteria Federale, a seguito della comunicazione della data per la quale l'Assemblea Nazionale è stata indetta, entro:
 - il 20 novembre degli anni antecedenti le assemblee ordinarie elettive, con riferimento alla data del 31 ottobre precedente, e
 - il 5 dicembre degli anni antecedenti le assemblee ordinarie non elettive, con riferimento alla data del 30 novembre precedente,redige un primo elenco delle Società che, con il rinnovo dell'affiliazione, risulteranno aventi diritto a voto e non aventi diritto a voto alla data di celebrazione dell'Assemblea, distinte per regione e provincia, nonché dei nominativi che hanno diritto ad intervenire all'Assemblea senza diritto di voto. Per quanto concerne le Società con diritto di voto l'elenco riporterà per ciascuna di esse i seguenti dati:
 - a) denominazione sociale, località ed eventuale numero di codice federale ad essa assegnato;
 - b) data concernente la prima affiliazione nonché quelle relative alle due ultime riaffiliazioni;
 - c) cognome e nome del Presidente;
2. Le società non aventi diritto a voto verranno elencate in una lista a parte con gli stessi dati di quelli aventi diritto a voto.
3. Gli elenchi regionali e provinciali sono desunti - sempre a cura della Segreteria Federale - dall'elenco nazionale e comunicati ufficialmente ai Presidenti dei suddetti Comitati al massimo entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio Federale concernente l'indizione dell'Assemblea Nazionale perché ne venga data localmente la massima pubblicità.

ART. 138

RICORSI AVVERSO IL CONTENUTO DEGLI ELENCHI

1. Per quanto attiene alle lettere a), b) e c) di cui al precedente articolo, gli interessati possono rivolgere istanza di rettifica entro 40 giorni dalla data di comunicazione degli elenchi ai Presidenti dei Comitati periferici ovvero al Presidente della Federazione, che delibererà al riguardo con provvedimento motivato entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.
2. La deliberazione del Presidente è soggetta a ratifica del Consiglio Federale.
3. Per quanto attiene eventuali contestazioni circa il riconoscimento del diritto di voto per Società indicate nell'elenco come prive di tale diritto, l'istanza deve essere proposta per iscritto

- entro il termine di almeno 80 giorni prima dell'Assemblea - da chiunque vi abbia interesse, senza il rispetto di altre formalità e senza il pagamento di alcuna tassa, al Consiglio di Presidenza della Federazione. Il Consiglio di Presidenza provvederà tempestivamente ad un riscontro della posizione dell'Affiliata e, nel caso di accoglimento del reclamo, provvederà tramite la Segreteria Federale a darne comunicazione ufficiale alla stessa ed al Comitato Regionale competente.

4. A pena di irricevibilità, non sono ammessi reclami sul diritto di voto direttamente in Assemblea.

ART. 139

ELENCHI DEFINITIVI

1. Il Consiglio Federale, entro il termine di 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale, delibera gli elenchi definitivi degli Affiliati che, con il rinnovo dell'affiliazione, risultano aventi diritto al voto alla data di celebrazione dell'Assemblea, contraddistinguendo quelli che risultano aver già provveduto al predetto rinnovo dell'affiliazione, da utilizzare per la votazione nelle sedi assembleari.
2. Sia nell'Assemblea Nazionale che nelle Assemblee periferiche, tutti gli Affiliati inclusi nei predetti elenchi degli aventi diritto a voto, ancorché segnalati come non riaffiliati, che potranno documentare la successiva avvenuta riaffiliazione dovranno essere ammessi alle votazioni.

ART. 140

ATTI PREPARATORI PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA NAZIONALE E PER QUELLE PERIFERICHE

1. In caso di Assemblea Nazionale Straordinaria concomitante con quella Ordinaria o successiva alla stessa nel corso del medesimo anno saranno utilizzati gli stessi elenchi adottati per l'Assemblea Ordinaria, eventualmente aggiornati in base alla data di celebrazione dell'Assemblea Straordinaria e riportando le riaffiliazioni successivamente avvenute. Ugualmente si procederà per quelle periferiche.
2. In caso di Assemblea Nazionale Straordinaria che fosse antecedente, nel corso dello stesso anno, a quella ordinaria gli atti preparatori saranno dello stesso tipo di quelli previsti per l'assemblea ordinaria. Valgono gli stessi termini ridotti alla metà per la redazione degli elenchi, la presentazione dei ricorsi e la deliberazione degli elenchi definitivi, previsti nei precedenti articoli per l'Assemblea ordinaria.

TITOLO III

EFFETTUAZIONE DELLE ASSEMBLEE

ART. 141

EFFETTUAZIONE DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE REGIONALI E PROVINCIALI

1. Le Assemblee Regionali e Provinciali, nelle regioni e province in cui risultino già regolarmente costituiti rispettivamente i Comitati Regionali e Provinciali, debbono aver luogo almeno 45 giorni prima dell'Assemblea nazionale, secondo quanto disposto dagli Art. 33 e 41 dello Statuto.
2. Qualora il termine ultimo per la convocazione venga a scadere senza che si sia provveduto al riguardo, il Consiglio Federale, valutate le responsabilità dei Consigli Regionali e Provinciali inadempienti, nomina un Commissario Straordinario per provvedere alle necessarie incombenze elettorali.

ART. 142

INDIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

1. Il Consiglio Federale indice l'Assemblea Nazionale Ordinaria con deliberazione che deve essere assunta non più tardi del 120° giorno antecedente la data prevista per la sua effettuazione; con tale deliberazione vengono stabiliti data, sede, ordine del giorno dei lavori, nonché l'orario della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea stessa, e la nomina dei componenti la Commissione Verifica Poteri.
2. Le Assemblee ordinarie elettive devono sempre essere tenute entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di scadenza del quadriennio olimpico. Le Assemblee non elettive devono essere celebrate anch'esse entro il 31 marzo degli altri anni del quadriennio.
3. La deliberazione di indizione dell'Assemblea ordinaria è pubblicata sugli "Atti Ufficiali" ed inviata entro 10 giorni dall'adozione a tutti i Comitati Regionali e Provinciali.
4. L'avviso di convocazione deve essere effettuato con lettera raccomandata almeno 46 giorni prima della data stabilita. Tale avviso dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Per l'Assemblea straordinaria il termine di convocazione è di 23 giorni.
5. Unitamente all'avviso di convocazione devono essere spediti, oltre all'O.d.G. definitivo, anche gli elenchi aggiornati dei partecipanti con diritto di voto e senza diritto di voto.
6. Tutti i partecipanti all'Assemblea a qualsiasi titolo - con esclusione dei soci onorari e degli invitati - devono risultare tesserati alla F.S.I. al momento di effettuazione della stessa.

ART. 143

INDIZIONE DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE REGIONALI E PROVINCIALI

1. Per le Assemblee, sia elettive che non elettive, regionali e provinciali l'indizione delle stesse deve avvenire a cura dei rispettivi Comitati Regionali e Provinciali nel rispetto dell'obbligo previsto dall'Art. 33, comma 4 dello Statuto federale.
2. L'avviso di convocazione deve essere spedito entro il 30° giorno antecedente la data di effettuazione delle suddette Assemblee.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di Assemblea Nazionale Ordinaria.

ART. 144

INDIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale che decide di indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto deve farlo con propria delibera motivata che deve essere assunta non più tardi del 60° giorno antecedente la data prevista per la sua effettuazione; con tale deliberazione vengono stabiliti data, sede, ordine del giorno dei lavori, nonché l'orario della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea stessa, e la nomina dei componenti la Commissione Verifica Poteri.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni relative all'Assemblea nazionale ordinaria.

ART. 145

INDIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA AD INIZIATIVA DELLE SOCIETÀ

1. Quando la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria è chiesta dalle Società, ai sensi del comma 5.2 dell'Art. 16, dello Statuto federale, le richieste devono essere firmate dal Presidente della Società, e debbono contenere gli elementi indicati dal citato comma statutario. Le richieste regolari sono custodite dal Segretario federale, che, via che pervengono, tiene nota del numero di società richiedenti. Al fine di tale computo si sommano solo le Società che, alla data del computo, hanno diritto di voto avendo ottenuto l'affiliazione da almeno 24 mesi ed avendo svolto nel frattempo attività agonistica.
2. Quando viene raggiunto il *quorum* di Società richiedenti a norma dell'Art. 16 dello Statuto, il Segretario federale ne dà immediata comunicazione al Presidente Federale, il quale, entro i 60 giorni successivi, deve convocare il Consiglio Federale per indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria in modo che essa possa svolgersi entro i successivi 30 giorni. Con la delibera di indizione deve essere stabilita la sede, la data e l'ora dell'Assemblea, nonché la nomina della Commissione Verifica Poteri.

3. Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si procede con le stesse modalità indicate per l'Assemblea Nazionale Straordinaria indetta dal Consiglio federale.

ART. 146

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA. COMPITI

1. I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:
 - a) elegge con votazioni separate successive nelle ipotesi previste dallo Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli membri dello stesso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto federale da sottoporsi per l'approvazione al C.O.N.I.;
 - c) delibera sulla proposta di scioglimento della F.S.I.;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dallo Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'assemblea nazionale ordinaria.

TITOLO IV

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ART. 147

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature alle cariche elettive centrali, regionali e provinciali devono essere presentate per iscritto dai singoli Tesserati aspiranti alla carica elettiva, che devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'Art. 45 dello Statuto federale.
2. Le candidature alle cariche federali, sia centrali che periferiche, devono pervenire alla Segreteria Federale in unica copia originale entro il termine inderogabile di 20 giorni prima della data dell'Assemblea.
3. Nel caso di Assemblea Straordinaria elettiva, totale o parziale, il termine di presentazione della candidature alla Segreteria Federale è di dieci giorni, come disposto dal comma 2 dell'Art. 44 dello Statuto federale.
4. Successivamente alla scadenza del termine di cui ai precedenti commi 2 e 3, la Segreteria Federale compila l'elenco delle candidature convalidate e lo pubblica il giorno seguente mediante affissione presso la propria sede, rendendolo comunque disponibile a chiunque ne faccia richiesta. Unitamente all'elenco delle candidature convalidate l'ufficio compila e pubblica l'elenco delle candidature eventualmente non convalidate per qualsiasi causa, indicando nell'elenco stesso la causa che ha impedito di tener conto della proposta. Tali

elenchi sono altresì affissi nel luogo dell'Assemblea e tutta la relativa documentazione è consegnata al Presidente dell'Assemblea appena eletto.

ART. 148

RICORSI SULLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE

1. Chiunque ha titolo a partecipare ad una Assemblea con diritto di voto, ovvero chiunque abbia proposto di essere candidato a cariche elettive se non è compreso nelle liste di quella determinata Assemblea, può presentare ricorso sia per negare l'ammissibilità di candidature già presentate, sia per affermare l'ammissibilità di candidature, compresa la propria, non convalidate dalla Segreteria Federale.
2. Il ricorso - nei casi di candidature per le cariche centrali e periferiche - deve essere proposto per iscritto, senza tasse ed altre formalità entro tre giorni dalla pubblicazione degli elenchi, al Presidente Federale che decide inappellabilmente nei successivi cinque giorni. Della decisione viene data immediata notizia, anche a mezzo telegramma, agli interessati ed alla Segreteria Federale per l'eventuale rettifica degli elenchi di cui all'articolo precedente.

TITOLO V

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

ART. 149

FUNZIONI, COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. I Membri del Consiglio Federale, del Comitato Regionale o del Comitato Provinciale non possono far parte di nessuna Commissione Assembleare né possono esercitare il diritto di voto.
2. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di provvedere al controllo dell'identità dei rappresentanti degli affiliati presenti in persona o per delega. Possono partecipare all'Assemblea, oltre agli aventi diritto al voto, le persone di cui all'Art. 17, comma 5 dello Statuto. La Segreteria Federale provvederà a fornire ai componenti la Commissione Verifica Poteri sia l'elenco degli aventi diritto a voto sia l'elenco di quelli comunque ammessi ad assistere. La Commissione è organo permanente dell'assemblea, si insedia almeno un'ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
3. La Commissione Verifica Poteri è costituita da un Presidente ed almeno due componenti nominati dal Consiglio Federale nel momento in cui delibera la convocazione.

4. In sede di Assemblea Regionale e Provinciale è il rispettivo Presidente di Comitato che procede alla nomina della Commissione Verifica Poteri.

ART. 150

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La Commissione Verifica Poteri è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei membri nominati; in tal caso, se è assente il Presidente della Commissione Verifica Poteri ne assume la presidenza il membro più anziano presente.
2. Se al momento dell'insediamento non è presente la maggioranza dei membri nominati, il Presidente federale nomina seduta stante i membri mancanti affinché sia costituito un collegio di almeno tre membri, scegliendoli insindacabilmente fra i presenti che dimostrino di essere tesserati alla F.S.I. Analogo potere spetta al Presidente regionale e al Presidente provinciale nei riguardi delle rispettive assemblee. La Presidenza della commissione così formata spetta al più anziano dei nominati originariamente, se almeno uno di essi è presente, altrimenti il Presidente che provvede alla nomina sul posto dei sostituti sceglie anche il Presidente della Commissione Verifica Poteri; gli assenti sostituiti che giungano sul posto dopo che la loro sostituzione è avvenuta non possono più far parte della Commissione Verifica Poteri.
3. Non può far parte della Commissione Verifica Poteri alcun candidato alle cariche elettive di competenza dell'Assemblea per la quale la Commissione Verifica Poteri stessa è nominata; nel caso si verifichi tale incompatibilità, la decadenza da componente la Commissione Verifica Poteri è immediata appena l'incompatibilità si rende manifesta e la sostituzione dei membri decaduti è di competenza del Presidente che provvede alla nomina sul posto dei sostituti.

ART. 151

OPERAZIONI DI VERIFICA POTERI E DELEGHE

1. La Commissione Verifica Poteri esamina i titoli di ammissione dei membri dell'Assemblea, ossia dei partecipanti con diritto di voto, attenendosi unicamente alle risultanze degli elenchi ufficiali definitivi. Esamina altresì la regolarità delle deleghe rilasciate, in base a quanto stabilito dall'Art. 17 dello Statuto federale e dal presente Regolamento.
2. Un Affiliato con diritto a voto è rappresentato in Assemblea dal Presidente o da un suo delegato, purché quest'ultimo sia un componente del Consiglio Direttivo in carica dell'Affiliato, mediante delega scritta. Il rappresentante di un Affiliato avente diritto a voto, ovvero il Presidente o il suo delegato, può ricevere deleghe scritte da altri Affiliati aventi diritto a voto nel numero massimo di due oltre la propria se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 1.000 Società votanti; qualora le Società votanti fossero in numero superiore si deve fare riferimento a quanto stabilito dall'Art. 17 terzo comma dello Statuto federale. Solo il Presidente di un Affiliato può rilasciare delega in favore del rappresentante di altro Affiliato.

3. I membri del Consiglio Federale, i componenti dei Comitati Regionali, compresi i rispettivi Presidenti, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali non possono rappresentare Società né direttamente, né per delega.
4. La Commissione Verifica Poteri ammette all'Assemblea i rappresentanti degli Affiliati che, dagli elenchi ufficiali, risultino non in regola con i versamenti delle quote federali stabilite, solo se essi danno prova di aver successivamente regolarizzato la loro posizione, esibendo la ricevuta dell'avvenuto versamento, purché ciò si sia realizzato entro il termine ultimo fissato per la riaffiliazione annuale di cui all'Art. 34 del presente Regolamento.

ART. 152

AMMISSIONE DEI MEMBRI ALLE ASSEMBLEE

1. I rappresentanti degli Affiliati aventi diritto a voto ammessi all'Assemblea, di seguito per brevità definiti membri dell'Assemblea, contribuiscono a formare la volontà assembleare attraverso votazioni che si svolgono in forme diverse. In ciascuna votazione, ogni membro dispone di un voto per sé ed eventualmente di un voto per ciascuna delega di altro Affiliato avente diritto a voto che sia stata riconosciuta regolare dalla Commissione Verifica Poteri.
2. Intervengono inoltre alle Assemblee, senza diritto di voto, i Soci Onorari, i membri del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti e Delegati Regionali, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Direttori Agonistici, i Presidenti e Delegati Provinciali, i Rappresentanti federali presso gli Enti sportivi nazionali e internazionali, i Presidenti delle Società con anzianità inferiore a 24 mesi, i rappresentanti delle Associazioni aderenti.
3. Le operazioni di verifica poteri, e le conseguenti ammissioni di membri, devono svolgersi ininterrottamente per tutta la durata dell'Assemblea, ogni qual volta si presenti qualche persona che intenda far riconoscere la sua qualifica di membro dell'assemblea; tali operazioni restano sospese brevemente, per il solo tempo materialmente necessario, in occasione della compilazione periodica dell'elenco dei membri effettivi e dei relativi voti, per la comunicazione della "forza assembleare", secondo le norme dell'articolo successivo.

ART. 153

COMUNICAZIONE DELLA "FORZA ASSEMBLEARE"

E SUOI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

1. All'orario stabilito per l'inizio dell'assemblea, dopo aver completato le operazioni di ammissione delle persone presenti, la Commissione Verifica Poteri, avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria Federale, redige apposito verbale delle operazioni compiute. Il verbale riporta la "forza assembleare" presente e riporta i seguenti dati:
 - a) il numero degli aventi diritto a voto;
 - b) il numero delle Società presenti in Assemblea con diritto di voto;
 - c) il totale dei rappresentati, direttamente o per delega, con diritto a voto.

Se esistono casi di contestazione, il verbale suindicato riporta distintamente i membri ammessi senza contestazione e quelli da rimettere al giudizio dell'assemblea, dopo che quest'ultima sia stata validamente costituita in base ai voti non contestati.

2. Il verbale di cui al comma precedente è consegnato al Presidente provvisorio dell'assemblea per i suoi successivi adempimenti, ed è affisso in copia all'albo. Dopo l'affissione all'albo della forza assembleare presente, la Commissione Verifica Poteri dispone per l'ammissione di nuove persone eventualmente sopraggiunte.
3. Le operazioni descritte nei commi precedenti si ripetono, nel corso dell'assemblea, ogni qual volta il suo Presidente richieda l'aggiornamento della forza assembleare prima di indire una votazione; in tali casi le operazioni di verifica poteri sono immediatamente sospese, e vengono riprese a votazione conclusa, affinché la forza assembleare presente non possa subire alterazioni nel corso della votazione stessa.

PARTE TERZA SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

TITOLO I APERTURA DEI LAVORI

ART. 154

PRESIDENZA PROVVISORIA DELL'ASSEMBLEA

1. La Presidenza provvisoria dell'Assemblea ha luogo dal momento in cui il Presidente della Commissione Verifica Poteri nell'orario stabilito per l'Assemblea stessa comunica la relativa "forza assembleare", come precisato dall'Art. 154 del presente regolamento, fino al momento in cui si insedia il Presidente dell'Assemblea, eletto dall'Assemblea medesima.
2. La Presidenza provvisoria dell'Assemblea Nazionale spetta al Presidente della Federazione o a chi, in caso di impedimento del Presidente stesso, spetta di sostituirlo secondo le norme dello Statuto.
3. La Presidenza provvisoria dell'Assemblea regionale o provinciale spetta rispettivamente al Presidente del Comitato regionale o provinciale o a chi, in caso di impedimento degli stessi Presidenti, spetta di sostituirli.
4. Il Presidente provvisorio dell'Assemblea, giunto l'orario stabilito per l'inizio della stessa, dopo il completamento delle operazioni di verifica poteri in corso, se dall'elenco ufficiale consegnatogli dal Presidente della Commissione Verifica Poteri risulta esser presente la "forza assembleare" necessaria ai sensi degli articoli 16, 59 e 60 dello Statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.
5. Il Presidente provvisorio sottopone all'assemblea costituita dai membri ammessi dalla Commissione Verifica Poteri gli eventuali casi controversi sull'ammissione di ulteriori membri

o di rappresentanza in assemblea di ulteriori Società prima di qualunque altro adempimento, e li sottopone a votazione con esclusione di chi ha presentato la contestazione.

6. Esaurita la votazione dei casi controversi, in relazione alle decisioni dell'Assemblea, il Presidente provvisorio aggiorna eventualmente l'elenco dei membri ammessi e la "forza assembleare", dopo di che ammette i nuovi membri a prendere parte ai lavori assembleari.
7. Quando costituitasi l'Assemblea nella sua composizione definitiva, nel corso di eventuali successive operazioni di verifica dei poteri si presentino ulteriori casi di contestazione, il Presidente della Commissione Verifica Poteri li comunica senza indugio al Presidente dell'Assemblea, che sospende i lavori assembleari in corso ed invita l'Assemblea stessa a risolvere tali ulteriori casi nei modi già descritti.
8. Se vi è in corso una votazione i casi di cui al comma precedente non possono interrompere la votazione; essi saranno discussi dall'Assemblea appena il suo Presidente ha proclamato l'esito di detta votazione.

TITOLO II

COMPOSIZIONE DEFINITIVA DELL'ASSEMBLEA

ART. 155

ELEZIONE DELLA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente provvisorio, appena il *quorum* richiesto per la validità della costituzione dell'Assemblea è stato raggiunto, pone in votazione il nominativo o i nominativi proposti per la presidenza, avendo cura, comunque, che i candidati alla presidenza siano regolarmente tesserati alla F.S.I. per l'anno in corso. In caso di un solo nominativo l'elezione può avvenire per acclamazione; altrimenti pone in votazione distintamente ciascun nominativo proposto. È eletto Presidente colui che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Eletto il Presidente dell'Assemblea, questi assume immediatamente la presidenza della stessa.
3. Il Presidente dell'Assemblea indice poi la votazione, con le medesime procedure indicate nel primo comma, per l'elezione del Vice Presidente dell'Assemblea, il quale, insieme al Presidente ed al Segretario, costituisce l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

ART. 156

COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di dirigere i lavori dell'Assemblea stessa secondo le norme federali, di concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'O.d.G., di fissare la durata massima ed il numero degli interventi, di accettare o meno mozioni di ordine e porle in discussione, determinandone la precedenza, di proclamare gli eletti dopo le votazioni, di curare, unitamente al Segretario, la stesura del verbale, sottoscrivendolo, e convalidare tutti gli atti relativi all'Assemblea.

2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.S.I. o da un suo incaricato. Egli ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo, di depositarlo, unitamente a tutti gli altri Atti dell'Assemblea, entro 30 giorni dalla data della medesima presso la sede della Federazione, ove rimarrà a disposizione degli Affiliati, i quali potranno prenderne visione in ogni momento. Nelle Assemblee Regionali e Provinciali le funzioni di Segretario vengono svolte dai rispettivi Segretari Regionali e Provinciali.
3. Il Vicepresidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso d'impedimento momentaneo o definitivo.

ART. 157

LA COMMISSIONE DI SCRUTINIO

1. La Commissione è composta da almeno tre membri proposti dall'Assemblea ed eletti per acclamazione. Non possono far parte della Commissione Scrutinio i candidati alle cariche federali.
2. La Commissione di Scrutinio ha il compito di conteggiare i voti, assistendo il Presidente in qualunque tipo di votazione sia stata dal medesimo indetta.
3. Gli scrutatori collaborano con l'Ufficio di Presidenza ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle risultanze relative.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 158

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno dei lavori assembleari comprende l'indicazione tassativa degli argomenti da esaminare e da deliberare.
2. Devono essere iscritti all'ordine del giorno a pena di nullità dell'atto di convocazione:
 - a) la discussione e approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria in corso di Assemblea Ordinaria;
 - b) l'elezione alle cariche federali nel caso di Assemblea Ordinaria indetta al termine di un ciclo olimpico o di Assemblea Straordinaria indetta nei casi previsti dall'Art. 16 dello Statuto.
3. Dopo la relazione tecnico-morale e finanziaria del Presidente, i punti posti all'O.d.G. dell'Assemblea debbono essere illustrati dai relatori addetti o, in loro mancanza, dal Presidente della Federazione.

ART. 159

DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Per ciascun argomento all'ordine del giorno, esaurita l'illustrazione del medesimo, il Presidente dichiara aperta la discussione esponendo eventualmente le modalità ritenute necessarie per una ordinata discussione e per l'iscrizione degli interventi.
2. Gli interventi devono susseguirsi nell'ordine in cui sono stati richiesti ed iscritti in apposita lista a cura del Segretario dell'Assemblea.
3. Il Presidente stabilisce altresì la durata degli interventi.
4. Chi è già intervenuto nella discussione può iscriversi una sola volta per una breve replica o precisazione.
5. Esauriti gli interventi, il relatore sull'argomento discusso ha il diritto di replicare agli intervenuti ascoltati durante la discussione; al termine della replica si procede alla votazione.

ART. 161
VOTAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con la maggioranza dei voti presenti in Assemblea, fatta eccezione per le ipotesi previste dagli Art. 59 e 60 dello Statuto federale.
2. I sistemi di votazione sono, nell'ordine: per acclamazione; per appello nominale; per scrutinio segreto; per alzata di mano e controprova. Prima di ciascuna votazione si procederà all'accertamento della forza assembleare come stabilito dall'Art. 154.
3. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità.
4. Le elezioni alle cariche indicate all'Art. 15, comma 3 dello Statuto debbono avvenire per scrutinio segreto e nell'ordine stabilito dal citato Art. 15.
5. Per le elezioni dei componenti il Consiglio Federale, i nominativi che possono essere votati su ciascuna scheda sono 10; i 10 candidati che avranno riportato il maggior numero di voti sono eletti Consiglieri. In caso di parità di voti prevale il Candidato più anziano di età. Analogamente si procederà per l'elezione dei componenti dei Comitati Regionali e Provinciali, nelle rispettive Assemblee, in base al numero di Consiglieri previsti.
6. Per le elezioni dei tre componenti effettivi e dei due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti di competenza F.S.I., pur tenendo conto della disposizione statutaria che prevede la presenza tra di essi di due membri effettivi ed uno supplente iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, si provvederà con votazione unica che riguarderà anche il restante membro effettivo ed il restante membro supplente. I nominativi che possono essere votati su ciascuna scheda sono cinque. I primi due candidati, tra quelli indicati come iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, che avranno riportato il maggior numero di voti sono eletti membri effettivi, mentre il terzo è eletto membro supplente. Analogamente si procederà per i nominativi indicati come non iscritti all'Albo dei Revisori Contabili: il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti è eletto membro effettivo, il secondo è eletto membro supplente. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età.
7. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a

riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate e allegate al verbale dell'Assemblea.

8. Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

ART. 161

IL VERBALE DI ASSEMBLEA

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro 30 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso al C.O.N.I.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 162

COMITATI REGIONALI CON MENO DI 10 AFFILIATI

1. I Comitati Regionali preesistenti all'entrata in vigore dello Statuto federale, costituiti con un numero di società affiliate con diritto a voto inferiore a dieci, hanno due anni di tempo, così come previsto dall'Art. 62 dello Statuto, per raggiungere il suddetto minimo a decorrere dall'approvazione dello Statuto da parte degli organi competenti, approvazione avvenuta con il DPCM del 2 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1999.
2. I suddetti Comitati Regionali per poter beneficiare di tale proroga dovranno nel frattempo svolgere regolarmente le Assemblee Regionali e rispettare regolarmente tutti gli adempimenti di loro competenza prescritti dal presente Regolamento. Per i Comitati che non rispettassero tali obblighi, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, delibererà la loro immediata soppressione e la contestuale sostituzione con un Delegato Regionale.

ART. 163

COMITATI PROVINCIALI CON MENO DI 10 AFFILIATI

1. I Comitati Provinciali preesistenti all'entrata in vigore dello Statuto, costituiti con un numero di società affiliate con diritto a voto inferiore a dieci hanno due anni di tempo, così come previsto dall'Art. 62 dello Statuto, per raggiungere il suddetto minimo a decorrere dall'approvazione dello Statuto da parte degli organi competenti, approvazione avvenuta con il DPCM del 2 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1999.
2. I suddetti Comitati Provinciali per poter beneficiare di tale proroga dovranno nel frattempo svolgere regolarmente le Assemblee provinciali e rispettare regolarmente tutti gli adempimenti di loro competenza prescritti dal presente Regolamento. Per i Comitati che non ottemperassero a tali obblighi, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione sentito il parere del Presidente

Regionale competente, delibererà la loro immediata soppressione e la contestuale sostituzione con un Delegato Provinciale.

ART. 164
INCOMPATIBILITÀ

1. Per quanto concerne la situazione di incompatibilità prevista dall'Art. 46, comma 4 dello Statuto federale per coloro che hanno la qualifica di arbitro, essa si verifica solo quando gli stessi risultano tesserati come arbitri.
2. I tesserati che pur avendo conseguito in passato la qualifica di Arbitro Internazionale, Nazionale, Candidato Nazionale e Regionale, non svolgono attività arbitrale e non risultano tesserati come arbitri non sono soggetti a incompatibilità.

ART. 165
SOCI ONORARI

1. I Soci Onorari contemplati dallo Statuto comprendono i Soci Fondatori e Vitalizi precedentemente riconosciuti.
2. La Segreteria Federale provvederà di conseguenza a redigere il nuovo elenco dei Soci Onorari e lo includerà negli elenchi delle persone di cui all'Art. 17, comma 5 dello Statuto.

ART. 166
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del C.O.N.I.